

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

COLLABORATORI: Prof. É. BEAUDOUIN (Grenoble). — Prof. E. BORMANN (Vienna). — Prof. R. CAGNAT (Parigi). — Prof. E. CICCOTTI (Milano). — Dott. F. CUMONT (Bruxelles). — Dott. G. DE SANCTIS (Roma). — Capit. E. ESPERANDIEU (Marsiglia). — Prof. E. FERRERO (Torino). — Dott. OTTO FIEBIGER (Lipsia). — Dott. F. FUCHS (Vienna). — Prof. G. GATTI (Roma). — Dott. L. HARTMANN (Vienna). — Prof. F. HAUG (Mannheim). — Dott. E. HULA (Vienna). — Dott. E. KALINKA (Vienna). — Dott. D. KALOPOTHAKES (Atene). — Dott. J. W. KUBITSCHK (Vienna). — Dott. B. KÜBLER (Berlino). — Prof. W. LIEBENAM (Jena). — Prof. E. LÖWY (Roma). — Dott. L. QUATRANA (Roma). — Dott. K. PATSCH (Vienna). — Dott. A. VON PREMERSTEIN (Vienna). — Dott. S. RICCI (Roma). — Dott. G. SCHÖN (Vienna). — Dott. A. SCHULTEN (Berlino). — Prof. V. SPINAZZOLA (Napoli). — Dott. P. STICOTTI (Vienna). — Prof. E. SZANTO (Vienna). — Dott. A. TARAMELLI (Roma). — Dott. D. VAGLIERI (Roma). — Prof. J. P. WALTZING (Liegi). — Dott. W. WEINBERGER (Brünn).

FULLONES - FUNUS

L. 1,50

ROMA

LORETO PASQUALUCCI, EDITORE

1904



ABBREVIAZIONI USATE SINORA

- | | |
|---|--|
| <p>AC. — Annuaire de Constantine.</p> <p>AI. — Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AM. — Archives des missions scientifiques et littéraires.</p> <p>AV. — Allmer. Inscriptions antiques de Vienne.</p> <p>AZ. — Archäologische Zeitung.</p> <p>BA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>BD. — Bullett. d'archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BE. — Bulletin épigraphique dirigé par R. Mowat.</p> <p>BG. — Bulletin de la Gaule.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande).</p> <p>BL. — Boissieu. Inscriptions de Lyon.</p> <p>BM. — Bullettino della Commiss. archeologica municipale di Roma.</p> <p>BRh. — Brambach. Corpus inscriptionum rhenanarum.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>DS. — Donati ad novum thesaurum Murat. Supplementum.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.</p> <p>FI. — Fabretti. Inscript. antiquarum etc explicatio.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas. Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. Explication des inscriptions (continuata da Waddington).</p> | <p>G. — Iani Gruteri corpus inscriptionum</p> <p>GI. — Gori's inscript. antiq. in Etruriae urb. exstantes.</p> <p>H. — Hermes. Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>HG. — Herzog. Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia etc.</p> <p>IH. — Mommsen. Inscriptiones confoed. Helveticae latinae.</p> <p>JB. — Jullian. Inscriptions de Bordeaux.</p> <p>KAA. — Kiepert. Atlas antiquus.</p> <p>LN. — Lebègue. Épigraphie de Narbonne.</p> <p>M. — Muratorii novus thesaurus veterum inscriptionum.</p> <p>MOe. — Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich</p> <p>NS. — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.</p> <p>O. — Orelli. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>OH. — Orelli-Henzen. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RC. — Revue critique.</p> <p>RE. — Revue épigraph. du Midi de la France.</p> <p>RS. — Thomae Reinesii syntagma inscr. antiquarum.</p> <p>RSS. — Revue des sociétés savantes.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SI. — Corporis inscript. lat. Supplementa Italica.</p> <p>SIA. — Smetii inscr. antiquae.</p> <p>SR. — Spon. Recherche des antiq. curieuses. de la ville de Lyon.</p> <p>WE. — Wilmanus. Exempla inscriptionum latinarum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|---|--|

Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.

Ma il sistema della lavatura e tintura era così complicato, che richiedeva un particolare mestiere, il quale si esercitava in apposite officine.

10). *Officine dei fulloni.* — Queste erano frequenti non solo nelle città, ma anche nelle campagne (per es. dal metal. Vip. C. II 5181 si sa ch'erano annesse ad uno stabilimento minerario del *vicus Vipasca* (?) in Ispagna; cfr. anche Varr. r. r. 1. 16. 4) e, siccome dovevano disporre d'acqua in grandissima quantità, stavano in generale presso le fontane e gli acquedotti (Dig. 39. 3. 3 e C. VI 10298 *conleg. aquae*; C. VI 266-267 *coll. fontanorum* all'Esquilino, presso l'acquedotto Claudio) di cui usufruivano, pagando un'imposta allo stato (Front. de aquaed. 94 e 98); e sembra che pagassero un'imposta altresì per l'urina (Svet. Vesp. 23), che derivavano da latrine pubbliche o si procuravano esponendo per la strada dei grandi vasi (*testae*), onde fossero riempiti dai passanti. (Mart. 6. 93; 12. 48. Macr. Sat. 3. 16. 15).

11). *Carattere privato e pubblico del mestiere.* — L'esercizio dell'industria fullonica poteva aver carattere privato o pubblico.

a). Poteva cioè un privato tenere, in un locale di sua proprietà o preso in affitto, una lavanderia (ricordo ad es. Caecilius Iucundus a Pompeii, i Marci Philippi a Roma, C. Iulius Crysogonus a Pola) — purchè l'esercizio del mestiere fosse stato debitamente riconosciuto, e si fossero assunti gli obblighi e i pesi tutti ad esso inerenti, e a questo proposito troviamo disposizioni contro ogni esercizio abusivo: [*ni quis fulloniam fecisse*] *nive cretulentum exegisse velit, nisi in duabus lacunis populi R. ius emet* (segue la sanzione. C. VI 10298 *lex conl. aqu. lin. 14* e segg.) *vestimenta rudia vel recurata nemini mercede polire nisi cui conductor socius actorve eius locaverit permiseritve liceto* (segue la sanzione. C. II 5181 *Met. Vip.*; cf. Dig. 7. 1. 13. 8).

b). Ma tale industria — come l'esercizio d'uno stabilimento termale — ha in generale carattere pubblico, anzi per ciò lavanderie e terme presentano fra loro una certa analogia, e qualche volta le medesime disposizioni riguardano le une e le altre (*Met. Vip. C. II 5181* e *Front. de aquaed. 94*). Essa si trova, per così dire, in una specie di posizione ufficiale (cf. Liebenam: *Zur Gesch. und Organ. des röm. Vereinswes.* p. 14) e sta in istretto rapporto con l'autorità dello Stato, la quale

ne ha una certa sorveglianza e può anche regolarla con provvedimenti speciali; soltanto in questo senso possiamo renderci ragione di una *lex fullonibus dicta* quam C. Flaminius L. Aemilius censors dedere ad *populum ferendam*.... *primum abluir vestis sarda, dein sulphure suffitur, mox desquamatur Cimolia*.... (anno 220 av. Cr.; *Plin. n. h. 35. 197*).

Nel caso, di cui parliamo, l'officina era stabilita addirittura in luogo pubblico, con la concessione dell'uso degli acquedotti, onde tuttavia si dovevano pagare delle tasse (*pen-siones* C. VI 266 *lin. 11. 16. 23. 34*) a meno che non ne dispensassero speciali privilegi. E a quanto pare gli operai di tali officine erano quasi sempre riuniti in corporazioni con regolamenti loro proprii (v. appresso).

Così anche per l'industria fullonica si trovavano, da una parte, grandi intraprenditori privati, dall'altra, associazioni di piccoli esercenti.

12). *Varie associazioni di fulloni.* — Se la tradizione — sia pure a torto — parlando d'una divisione del popolo, secondo i mestieri fatta da Numa (*Plut. Numa 17: ἦν δὲ ἡ διανομή κατὰ τὰς τέχνας ἀλιπτῶν, χρυσοχόων, τεκτόνων, βαφρέων*...); menziona anche i fulloni, vuol dire che il principio dell'organizzazione collegiale di questi si deve far risalire a tempi più antichi che non ci attestino le epigrafi rimaste. Del sec. IV av. Cr. abbiamo un'iscrizione attica, già citata (*CIA II 3 1327*), che ricorda una dedica fatta in comune da dodici *πλυνῆς*; nell'ultimo secolo della repubblica romana si trova:

a) un collegio di *fullones* a Spoleto (C. I 1406 = XI 4771);

b) un *collegium aquae* a Roma (C. VI 10298. Per la data v. Mommsen, *Staatsrecht III* p. 116);

ai tempi dell'impero:

a) in Roma stessa un *collegium fontanorum* o *fullonum* (all'Esquilino, C. VI 266, 267 e 70: *CASTR · FONT*) dal quale probabilmente dobbiamo distinguere:

b) i... *collegi huius loci fullo[nes]*, ricordati da un'iscrizione, trovata a porta Salaria (C. VI 9428);

c) a Pompei: associazioni di *fullones* (C. IV 815 e X 813);

d) ad Ariccia: un *collegium lotorum* (C. XIV 2156);

e) a Falerione: un *sodalitium fullonum* (C. IX 5450);

- f) a Velletri: una *classis fontanorum* (C. VI 9422);
 g) ad Aquileia: i *gentiles Artoriani lotores* (prigionieri barbari, appartenenti ad un certo Artorio che li aveva organizzati a collegio per esercitarli al mestiere di fulloni (Mommsen);
 h) a Nemauso: i *cullores Urae fontis* (C. XII 3076 cf. 3337: *fontanus*).
 i) a Cartagine: i *fullones* (EE. VII 198);
 m) altrove: un *corpus fullonum* (RA. 1893² p. 391).

Inoltre associazioni di fulloni si trovano in Grecia, specialmente in Asia Minore, all'epoca romana (per la questione se esse debbano considerarsi come prove del proseguimento d'una usanza greca o come prodotto dell'importazione d'un costume romano cf. Ziebarth, *das griech. Vereinswesen* p. 101-110) a:

- α) Panormo di Frigia: τὸ ἱερώτατον συνέδριον τῶν γναφέων (Ath. Mitt. VII 252);
 β) Mitilene: οἱ γναφεῖς CIG. 2171 c).
 γ) Tralles: ἡ ἐργασία τῶν βαφέων (BH. X p. 519 n. 16);
 δ) Tiatira: τὸ ἔργον τῶν βαφέων (ο βαφεῖς) (CIG. 3496-3498 e BH. XI 100 n. 23);
 ε) Laodicea: [ἡ ἐργασία ποικιλ]τῶν γναφέων βαφέων καὶ ἀπλουργ[ῶ]ν (CIG. 3938);
 ζ) Ierapoli: ἡ ἐργασία τῶν βαφέων CIG. 3924 b).
 η) Aconia: ἡ τῶν γναφέων συνεργασία Le Bas 755.
 θ) Sagalasso: ἡ συντεχνία βαφέων (Lanckoronski: Städte Pamphylens und Pisidiens II 225 n. 195);
 ι) Flaviopoli: τὸ εὐτελεές συνέργιον τῶν γναφέων (Journal of Hell. Stud. XI 236).

13). *Ordinamento dei collegi di fulloni.* — L'ordinamento del collegio dei fulloni doveva essere press'a poco quello di tutte le altre associazioni del medesimo genere; l'assemblea di tutti i membri (*populus, ordo, numerus collegii*), per votazione (*suffragium inire* C. VI 10298 l'in. 7) assegnava le varie cariche, fra le quali la più alta era il *magisterium*, accessibile, sembra, anche a gente di condizione servile.

I *magistri*, che durano ordinariamente in carica un anno, non appaiono in numero eguale in tutti i collegi di fulloni; a Spoleto, per es., sono quattro: *Minervae do(num) | Fullones | Magistri · quinque(nnales) — cura-*

vere | C. Funli C. I. Staius | P. Oppi · L. I. Pilonicus | L. Magni · L. I. Alaucus | Pampilius Turpili T. s(ervus) (C. I 1406 = XI 4771), tre liberti e un servo. A Roma in una dedica a Minerva Augusta (C. VI 268), figurano in numero di sei, ma questi sei potrebbero anche esser stati magistri in epoche diverse, non tutti in un anno, ed aver concorso insieme alla dedica (cf. Waltzing, *Etud. hist.* III p. 179).

Il Rudorff (*Zeitschr. für gesch. Rechtswiss.* XV p. 234-235) crede che, accanto ai magistri, coesistano *quinquennales* (C. I 1406 = XI 4771 e VI 267), distinti da loro per attribuzioni diverse: i quinquennales (come i censori nello Stato), a suo giudizio avrebbero la cura degli edifizii e delle località del collegio, e l'amministrazione dei beni, mentre ai magistri (come ai IIII viri o II viri nelle colonie e nei municipi) spetterebbe la giurisdizione. A me sembra invece risultare dalla *lex conlegi aquae* (C. VI 10298) che tanto questa attribuzione, quanto le altre, sono tutte dei magistri, i quali possono prendere il nome di quinquennales o quando vengono eletti per cinque anni, o piuttosto quando, ad ogni quinquennio, si affidano loro attribuzioni speciali (per es. un controllo nell'amministrazione e andamento del collegio o alcunchè di simile). A Roma un P. Claudius Fortunatus (nel 226 d. Cr.) apparisce solo a capo del collegio, col titolo di quinquennalis (C. VI 267), che poi, forse per speciali benemerienze, gli viene cambiato in quello di *quinquennalis perpetuus* (C. VI 266), cioè a vita.

Degli altri uffici nei collegi di fulloni ci viene ricordato quello di:

- a) *Curator* (Primigenius et M. Arrecinus Gellianus. C. XIV 2156).
 b) *Quaestor* (T. Sillius. T. I. Priscus C. IX 5450) o *arcarius*, cassiere, (Primigenius C. XIV 2156).

E ad un medesimo membro del collegio poteva toccare più d'una carica (C. IX 5450 e XIV 2156) o più d'una volta la stessa (C. VI 268 e XIV 2156).

14). *Lex conlegi aquae.* — I collegi di fulloni — oltre all'esser regolati da disposizioni che potevano esser prese a loro riguardo dall'autorità dello Stato (es. *lex Metillia* Plin. 35. 197) — avevano, al pari d'altri collegi industriali, leggi interne speciali, di cui ci offre un esempio la *lex conlegi aquae* (C. VI 10298), concernente il collegio dell'Esquilino a Roma.

già ricordato. (v. *Collegium* p. 372, e bibliografia ivi citata dal Waltzing).

Da essa ricaviamo:

a). Che i *magistri*, l' autorità suprema, eletti per suffragio (lin. 7) dall' assemblea di tutti i membri, hanno l' amministrazione del collegio e di tutti i beni che gli appartengono (lin. 4, 5) e una certa giurisdizione sopra i suoi componenti, (lin. 8, 9; 15, 17, 20) colla facoltà della *multae dictio* (lin. 13); debbono curare l' osservanza della legge collegiale e rispettarla essi stessi scrupolosamente (lin. 5, 6); d' altra parte, come responsabili del loro operato, il giorno in cui escono di carica, hanno l' obbligo di presentare quasi un rendiconto ai loro successori (*deieratio apud magistrorum* lin. 9), sotto pena di multa e perdita del diritto di voto (lin. 7), in caso di mancanza contro tale disposizione (lin. 2-6; 7-10).

b) Il collegio inoltre possiede beni proprii (*res huiusce collegii* lin. 4) e una cassa sociale (*arca communis*), le cui entrate consistono specialmente nelle multe, applicate ordinariamente come pena ai trasgressori della legge; nell' amministrazione della cassa è probabile che il *magister* fosse aiutato dal *quaestor* o *arcarius*.

c). Le disposizioni della *lex conlegi* intendono poi a regolare il buon andamento dell' industria (lin. 13), ma soprattutto a proteggere gl' interessi comuni, impedendo a chicchessia l' esercizio abusivo del mestiere (lin. 14); contro chiunque voglia servirsi, per l' industria, delle fontane pubbliche senza aver pagato l' imposta fissata per due *lacunae* (lin. 14), può aver luogo un' azione giuridica; parti contendenti sono: quegli che faceva uso illecito della fonte e quegli che s' è opposto a ciò; giudice è il *magister* (lin. 17), a meno che l' accusato non si voglia sottoporre al giudizio del pretore (lin. 18); se no è un *recuperator* che deve definire la lite (lin. 18 segg.).

15). *Scopo dei collegi di fulloni*. — Lo scopo precipuo di tali collegi evidentemente è proprio quello di avere, nella collettività, dei vantaggi economici, e di far prosperare gl' interessi comuni, cercando il favore e la munificenza di ricchi patroni, e assicurandosi per mezzo loro dei privilegi. Infatti troviamo che: un tal *Cornelius Meponius Iun[tor]* fornisce le spese per fare un pavimento nell' officina d' una *classis fontanorum* (Velletri C. VI 9422); la sacerdotessa Eumachia, a Pompeii, abbellisce e consacra un edificio, ove lavora un collegio di fulloni, i quali perciò la onorano in

quel luogo come loro benefattrice, innalzandole una statua (C. X 813: Eumachiae. L. f. Sacerd(oti) publicae) Fullones). E invero la consacrazione di un luogo pubblico portava di conseguenza la esenzione dalle imposte (C. VI 266: ... oportere hoc ex sacra auctoritate descendere ut pensiones non dependerentur...), onde i fulloni pompeiani avevano il libero godimento d' un luogo pubblico perchè Eumachia l' aveva dedicato alla *Concordia Augusta* e alla *Pietas*, e parimenti i fulloni dell' Esquilino a Roma, non avevano mai pagato tasse allo Stato (C. VI 266: ex eo tempore ex quo Augustus rempublicam obtinere coepit usque in hodie[rum] nunquam haec loca pensiones pensitasse....) per l' uso dell' acquedotto e del suolo pubblico, perchè il luogo da loro occupato era sacro (C. VI 266, 267, 268) e, citati per mancato pagamento, vinsero la lite — (*lis fullonum* C. VI 266 v. *Collegium*, p. 405 e bibliogr. ivi citata) che si svolse in tre istanze, durando ben diciotto anni (226-244 d. Cr.) — perchè il primo giudice, Elio Floriano, aveva constatato *de visu* essere quello un « locus dedicatus imaginibus sacris ».

Altro privilegio concesso ai fulloni e forse anche agli esercenti per conto loro (non ascritti in un collegio), era il permesso di stendere i panni, per asciugarli, sulla pubblica via (Dig. 43, 10, 1, 4), innanzi all' officina; e forse proprio in tale uso trova il suo commento una iscrizione (C. II 462) nella quale vediamo un fullone che invoca la vendetta della *dea Ataecina Turibrigensis* sopra chi a lui *imudavit, involavit, minus fecit tunicas VI.... paenula lintea II....*

L. PERNIER

FULMEN. — « Dictum a fluore flammae » (Fest. p. 92), il fuoco che, apparso prima fra le nubi come *fulgor* « velut incipientium ignium conatum et primam flammam incertam modo intereuntem modo resurgentem » (Sen. nat. quaest. 2 56) precipita dal cielo; è il « coactus ignis et impetu iactus », il secondo momento del grandioso e terribile fenomeno che, completo, si esplica successivamente per mezzo del lampo *fulgor*, *fulgetrum*, del fulmine *fulmen*, e del tuono *tonitru* (Non. p. 63). È quindi il « nubium conflictu ardor expressus » che viene emesso e scagliato dalle nubi (Cic. de div. 2, 19) o meglio « fulmen ignem esse aequae fulgurationem quae nihil est quam flamma,

futura fulmen, si plus hausisset virium ...fulguratio est non perlatum usque in terras fulmen » (Sen. nat. quaest. 2, 21 cfr. 2, 56), ed infine, secondo Nonio (p. 430): « telum ipsum quod iacitur ».

Per gli uomini antichi, come ogni altra esplicazione di forze naturali, le cui cause ad essi rimasero oscure, anche il fenomeno del fulmine, forse il più terribile ed appariscente, esercitò sull'immaginazione e quindi sul sentimento, il massimo effetto; nella misura del terrore che incuteva, gli si attribuì il valore massimo, quale forma e mezzo di estrinsecazione di un essere superiore, di una volontà sovrana, dominatrice assoluta. Così dai più antichi tempi presso i primitivi popoli abitatori della parte centrale della penisola italica, e quindi anco del Lazio, il fulmine si trova considerato come la manifestazione della divinità massima, di Iuppiter, donde la indigitazione che ancora tardi ritroviamo « Iuppiter fulgur, Iuppiter fulmen, Iuppiter fulgur fulmen » (Vitruv. archit. 1, 2, 5, C. III 10872; XI 4172; XII 1807; Emeologio degli Arv. VI n. 2295 add. Fest. p. 229 M. cfr. C. III 3954: *I. O. M. f. f. s. e VIII 2626: I. O. M. f. p. s. d. n. Aureliani Aug.* etc.) dai quali derivano poi i nomina agentis « fulgurator, fulminator » (v. *in fine*). È primieramente la divinità stessa che nel fulmine scende a sancire, far sacrosanto il patto, accendendo l'altare presso il quale il patto vien stretto; è quindi lo scettro, l'arma sua più potente, il segno manifesto dell'implacabile suo volere: « Nonne perspicuum est ex prima admiratione hominum quod tonitrua iactusque fulminum extimuisent, credidisse ea efficere rerum omnium praepotentem Iovem? » (Cicer. de divin. 2, 18).

Quando presso questo popolo l'età dell'immaginazione e del sentimento cedette il luogo a quella della riflessione, accanto al sacerdote, che nel fulmine adorava il dio suo, del cielo e della terra e in esso ne ricercava il cenno nascosto, sorse il filosofo naturalista, il quale non prestando più fede alla fucina dei Ciclopi favoleggiata sì a lungo, si pose a studiare il fenomeno che frequente veniva a turbare la pace degli uomini.

Si dedussero quindi vari sistemi, tutti intenti a sceverare la causa, la ragione del fatto ed il modo col quale si verificava. Cicerone (de divin. 2, 18 segg.), Plinio (nat. hist. 2, 135 segg.) e Seneca (nat. quaest. 2, 21 segg.) fanno giungere sino a noi una eco lontana e confusa delle disquisizioni delle varie scuole del loro tempo che subivano direttamente l'in-

fluenza dei sistemi greci, e dove i fisici e gli stoici sostenevano che « cum nubes ventis vehementer agitatae sunt sic incalescunt ut accendantur » (Serv. in Aen. 8, 429), e « collisionem nubium fulmen creari » (ib. 8, 431; 1, 543-44; Sen. ib. 2, 52), ma pur comprendendo che il fenomeno si verificasse nelle nubi e per le nubi, non potevano mettersi d'accordo sulle spiegazioni da dare per rispondere alle domande impellenti su che cosa, in elemento umido per eccellenza, vi potesse esprimere il fuoco, come e perchè questo precipitasse con tanta forza sulla terra e vi apportasse sì vari e stranissimi effetti. Ma l'essenza del fenomeno rimasta a giusta ragione ignota alle intelligenze sì profonde e superiori di Anassagora, di Aristotile, di Anassimene e Diogene Apolloniate che si indugiarono inutilmente a trovare una spiegazione razionale e convincente del problema, tale continuò ad essere per i Romani, lasciando presso di questi libero il campo all'idea religiosa di svolgersi ampiamente e durare per tanti secoli indisturbata.

Resta però da notare che lo studio per così dire scientifico da quelli promosso del misterioso fenomeno dovette apportare un effetto pratico benefico, sviluppando insieme con la conoscenza delle cause apparenti od accessorie del verificarsi più o meno frequente del prodigio, cioè delle condizioni atmosferiche, di suolo, di stagione e di tempo (Plin. nat. hist. 2, 135-6 segg. Geoponicor. 1, 3, 3), anche quella dei mezzi con cui guardarsene, o, meglio, con adatte precauzioni renderne meno funesti gli effetti per gli individui e per l'agricoltura. Qui non intendo però parlare delle superstizioni che facevano credere preservatori del fulmine le *cerauniae* (Solin. 23, 9), la pelle dei *vituli marini*, il lauro, l'aquila (Plin. n. h. 2, 146; Sueton. Tib. 69; Geoponicor. 7, 11; Sueton. Aug. 90), e le *vites albae* (Colum. 10, 344).

Se i Greci tentarono soprattutto di spiegare scientificamente, razionalmente questo fenomeno, questa *διοσημεία* che in realtà non turbò mai la loro coscienza al punto da trarne ragione di tutta una dottrina religiosa, furono gli Etruschi coloro i quali, per la natura stessa del loro spirito, gli svilupparono attorno la complicata ed oscura scienza dell'aruspicina che di poi prestarono ai Latini loro vicini. Questi alla loro volta, mentre dichiaravano « fulmen... quid significet. nulla ratio docet » (Cicer. de div. 2, 20), mentre con Seneca e con Plinio mostravano di non divider in tutto l'intimo con-

vincimento degli Etruschi sul carattere soprannaturale del fenomeno colla sottile e sofisticata distinzione ben giudicata da Seneca stesso (nat. q. 2, 32), ed anzi a Catone permettevano di deridere gli aruspici come riferisce Cicerone, ed a Manilio di proclamare «(ratio) eripuitque Iovi fulmen, viresque tonantis» (astr. 1, 104), scettici nell'intimo dell'animo pratico ma altrettanto superstiziosi, accettata colle opportune modificazioni la dottrina toscana, se ne servirono ad ogni momento nella vita pubblica e privata.

I famosi *libri rituales*, quelli *de fulguratura* (Serv. in Aen. 1, 43, 44), i *libri fulgurales* (Amm. Marc. 23, 5, 12), e della ninfa Begoes, *quae autem scripserat fulguritarum apud Tuscos* (Serv. ad Aen. 6, 72), i quali si conservavano assieme con i sibillini nel tempio di Apollo, contengono tutta la scienza etrusca. Di essi però è giunto a noi quasi nulla eccettuata le poche notizie trasmesse da scrittori tardi di Roma. Da queste si possono dedurre solo poche e confuse nozioni sulla genesi e sullo svolgimento della elaborata dottrina, e del complicato rituale, nozioni che gettano purtroppo poca luce sulle altre importanti questioni particolari riguardanti quanto e in questo e in quella sia dovuto allo spirito ricercatore sillogista toscano, quanto sia stato semplificato dall'ingegno pratico dei Romani, quali le superfezioni di altri sistemi, dottrine e riti ecc. Secondo queste ricerche però pare doversi riconoscere che sinora di tutta la dottrina dei fulmini troppa parte si sia voluta apporre ai toscani; di essi è quanto riguarda il templum, e le due prime parti in cui si suddivide l'ars fulminum cioè: *quae ad formulam pertinet (exploratio)*, *secunda ad divinationem (interpretatio)*, laddove è forse interamente rito latino-sabino-romano, se così può chiamarsi, la parte terza: *ad propitiandos deos (expiatio - procuratio)*, il rituale di espiazione.

Divinità del fulmine — templum. — Il *fulmen praesagum*, il vero fulmine fatidico, è quello che si verifica per lo più a cielo sereno di cui specialmente potevano tener conto gli aruspici e gli osservatori, avendo essi dovuto fare per tempo alcune concessioni alla teoria naturalistica e filosofica. Bisogna invece ricordare che Giulio Ossequente menziona tra i *prodigia* anche fulmini caduti durante temporali (*Prod.* 68 = 128). Questo fulmine-prodigio è la manifestazione della divinità: quale? In origine fu la divinità unica, quindi la massima, la più potente e temibile, come il più terribile era il suo segno. *Iupiter*

optimus maximus, il padre di tutti gli dei e di tutti gli uomini presso il popolo del Lazio fu il primo iddio ad essere dotato dell'arma del *non imitabile fulmen*, e presso di essi in ogni tempo egli solo fu considerato il vero padrone del fulmine, che nella tradizione pura romana, come l'era stato nella mitologia greca, fu l'*ignis Iovis* (Ovid. trist. 3, 5, 5), perchè Macrobio poté ancora dire (Saturn. 5, 3, 16): «*quia cum tria haec ex aequo impossibilia dicentur, vel Iovi fulmen, vel Herculi clavum vel versum Homero substrahere, quod etsi fieri possent, alium tamen nullum deceret vel fulmen praeter Iovem iacere vel certare praeter Herculem robore, vel canere quod cecinit Homerus*» e Servio ricordare l'uso di tutti i poeti di aggiungere sempre il fulmine ad ogni ricordo di Giove (ad Aen. 1, 230). A Lupa era dedicato un tempio come ci attestano l'Emerologio dei fratelli Arvali, che inoltre ricorda la festa ricorrente il 7 ottobre: *Iovi Fulguri [I]unoni curriti in campo* (C. VI 2275 = I² p. 341) ed i fasti Paulini: *Iovi fulg(uri) Iunoni Q(uiriti) in camp(o)* (C. I² p. 336); quanto fosse antico questo tempio ma non si sa.

Ben presto però presso i Romani una seconda divinità divise tale onore con Giove, cioè Summanus, il quale con la Fides, Terminus e la Iuventus ebbe il suo più antico luogo di culto in immediata unione col santuario capitolino, e di cui il culto, come quello degli altri tre, è chiara derivazione da quello di Giove, come il nome un epiteto di questo. Suoi furono creduti i fulmini caduti di notte, egli stesso fu scambiato per Dis Pater come dimostra la Not. reg. XI [Circus Maximus] che dice *aedem ditis patris* il tempio di Summano, laddove (Wissowa p. 257) Dis pater e Proserpina non hanno posseduto in Roma un tale tempio (Festus p. 75. p. 229). Per un certo tempo egli ebbe una statua fittile sul tempio capitolino, ma rovesciata questa da un fulmine nell'anno 476-78, per espiazione del prodigio ebbe la divinità un proprio tempio presso il Circo Massimo. Le offerte a lui fatte per il fulmine caduto di notte valevano come quelle fatte a Giove pel fulmine diurno, quindi per lui i fratelli Arvali si recano al bosco sacro alla dea Dia e gli sacrificano due neri *bidentes*. Agostino (de civ. dei 4, 23) dà una curiosa ragione del fatto che Summano fu quasi del tutto dimenticato mentre Giove assurse sempre a maggior gloria, cioè perchè «*postquam Iovi templum insigne ac sublime con-*

structum est, propter aedis dignitatem sic ad eum multitudo confluit, ut vix inveniatur qui Summani nomen, quod audire iam non potest, se saltem legisse meminerit. ».

Il fulmine scagliato di giorno da Giove si disse « *diurnum fulmen* », quello caduto di notte e per opera di Summanus « *nocturnum fulmen* ». Sin qui siamo con ogni probabilità in pieno campo romano-latino, abbiamo credenze indigene e divinità nazionali.

I fulmini caduti di giorno essendo più numerosi, ed attraendo quindi tutta, quasi, l'attenzione degli uomini, pari alla teoria del *templum* celeste, il luogo di osservazione di questo prodigio, si svolse presso gli etruschi questa dottrina, per cui abbiamo quattro generi di fulmini, tre propri di Giove, una del dio notturno, cioè quattro *manubiae* o segni, rispondenti alla ripartizione del *templum* celeste nelle quattro regioni, tre occupate dal primo ed una dal secondo iddio. Però già tale suddivisione venne più tardi spiegata diversamente, infatti ad un certo momento i quattro fulmini vengono attribuiti a quattro distinte divinità (Varro ap. Serv. Aen. 1, 42; 8, 429). Notiamo ancora un altro fatto, che cioè il numero tre già fisso nella mitologia dei popoli greci ed italici, subisce una modificazione e diventa quattro per adattarsi alla divisione pratica, più semplice e più elementare, del *templum* quadrato in quattro parti. L'aruspina etrusca non si fermò qui ma estese sempre più vastamente tale privilegio e noi sappiamo da Plinio (n. h. 2, 138) che nove divinità dell'Olimpo toscano dispongono di 11 fulmini: tre di questi appartenendo a Giove soltanto: « *Tuscorum litterae novem deos emittere fulmina existunt, eaque esse undecim generum, Iovem enim trina iaculari. Romani duo tantum ex iis servavere, diurna attribuentes Iovi, nocturna Summano, rariora sane eadem de causa frigidioris caeli* », undici le *manubiae* e nove gli dei, la somma dei punti marcati sulla circonferenza del *templum* celeste dai quattro diametri, più il punto centrale sede del monarca celeste. Fra questi nove dei erano annoverati, secondo Plinio, oltre Giove e Summano ancora Saturno e Marte. D'altra parte Servio (ad Aen. 1, 43, 44) ricorda che nei libri etruschi *De Fulguratura* erano ricordati dodici generi di fulmini « *ita ut Iovis, Iunonis, Minervae sic quoque aliorum ... in libris Etruscorum lectum est iactus fulminum manubias dici: et certa esse numina possidentia fulminum iactus ut Iovem, Vulcanum, Minervam, Cavendum er-*

go est ne aliis hoc numinibus demus » e ricorda altrove (11, 259) le *manubiae Minervales*; quindi dodici gli dei armati, essendo ben questo il numero consacrato dall'astrologia ed introdotto dalla mitologia greca nel computo delle maggiori divinità, come pur 12 erano gli dei dell'Olimpo etrusco, i *consentes* o complici. In ultimo, secondo un'altra suddivisione del *templum* in sedici regioni, sarebbero state ancora altrettante le divinità che vi avevano loro sede (Cicer. de div. 2, 18), ripartizione che potè esser ottenuta tardi per opera di combinazioni incomplete frequenti nella storia delle religioni, o per combinazioni fra l'astrologia e l'aruspina. Egualmente nella classificazione delle divinità nelle relative regioni si poterono avere superfetazioni dovute a preferenze di città, individui, o sacerdoti, a rinnovazioni di culti, al sovrappiungere e all'accoglienza di dottrine orientali che a Roma troviamo già diffuse vastamente al settimo secolo di Roma; e certo i dotti romani stessi che si occuparono di religione e di scienza in rapporto ai fulmini dovettero contribuire a tale confusione, a questa compenetrazione e sovrapposizione di sistemi, riti e credenze. È pure da ricordarsi che il numero sedici essendo la somma di $12 + 4$ potè bene ottenersi considerando unite alle 4 *manubiae* di Giove e di Summano quelle che avrebbero armato i dodici *consentes*, colleghi di Giove, complici da consultarsi prima di scagliare il secondo fulmine, rimanendo così disarmati, ed a ragione secondo la loro natura, i dodici *involuti* costituenti il secondo consiglio di Giove che dovevan dare il loro parere per il terzo fulmine. Come si vede, la teoria del *templum* e quella del fulmine, intimamente connesse l'una all'altra, dovettero essere in origine molto semplici anche presso gli Etruschi, i quali di poi si compiacquero a complicarle sempre più, laddove i Romani si accontentarono della primitiva dottrina pur ricorrendo spesso per scrupolo religioso agli aruspici ed appropriandosi così deliberatamente quella toscana. Infatti la confusione che regna nelle tradizioni a noi giunte quanto al numero dei fulmini, delle divinità e delle regioni del campo di osservazione ci dice che presso di quelli almeno eran in uso ed ammessi allo stesso tempo tutti i sistemi, laddove le dedizioni e le testimonianze degli autori confermano che i Romani, accontentandosi in realtà delle tradizioni nazionali, riconobbero solo a Giove ed a Summano tale privilegio. D'altra parte è pur detto che Giove poteva

fulminare da tutte le regioni del cielo, così che venendo ad annullarsi ogni suddivisione e tacitamente a riconoscerle tutte, si acchetavano gli scrupoli e le coscienze.

Fra tutti gli Dei fulminatori non deve dimenticarsi Semo Sancus Dius Fidius, la divinità della fede e dei giuramenti, adorato però solo in Roma e dintorni, come viene dimostrato dall'attinenza che col suo culto hanno i sacerdoti *bidentales* (v. sotto *bidental*).

Dei due consigli di divinità, cioè i *12 consentese* i dodici *superiores*, *involuti* ricordati da Seneca (n. q. 2, 41) e da Festo (p. 129) ho già parlato. Essi complicano ancora più l'intricato problema riguardo al numero delle divinità fulminatrici. Dovendo assistere Giove quando questi voglia scagliare il secondo ed il terzo fulmine, sono essi armati o disarmati? Avevano essi trovato posto nelle regioni sempre più numerose del *templum* etrusco?

1). *Exploratio*. — Di qualsiasi sistema si volesse tener conto e qualunque porre in uso nell'osservazione dei fulmini, gli aruspici credevano di poter discernere la divinità, la quale inviava il prodigio; e con questo era risolta la questione principale. A ciò giovava primieramente, come abbiamo visto, la determinazione della regione del *templum*, poi quella dell'*ora*. Per questa si enumeravano tre generi principali di fulmini: il *fulmen diurnum*, il *fulmen Summani*, ed il *provorsum fulmen* cioè quello del crepuscolo (Fest. p. 227). Seguiva la specificazione delle *stagioni*, i sistemi che ammettevano quattro o dodici divinità ripartendo fra diesse le quattro stagioni od i dodici mesi dell'anno; così da Minerva provenivano i fulmini caduti durante l'equinozio di primavera, il tempo dei Quinquatrus (Serv. in Aen. 11, 259), da Saturno quelli d'inverno (Plin. n. h. 4, 137) ecc.. Doveva ancora tenersi conto del *colore del lampo*, quello di Giove essendo di un rosso chiaro, color di sangue (Claud. rapt. Proserp. 2, 229; Ascon. in Horat. carm. 1, 22), quello di Marte, rosso cupo (Iul. Obs. 112. Tertull. de Pall 2; apol. 40), quello di Minerva di color bianco o nero (Acron. ib.), quello di Saturno di una tinta livida. Infine l'origine del fulmine si rivelava pure per i suoi effetti: la prima folgore di Giove, ammonitrice, era inoffensiva, la seconda, che veniva con fragore, esplosiva, spezzava l'oggetto, la terza incendiava e distruggeva (Senec. q. n. 2, 44; cfr. Ovid. met. 3, 305; Festus p. 129); quella di Marte era incendiaria ed incendiò infatti nel 95 a. C. la città dei Volturni (Plin. 2, 138).

2). *Interpretatio*. — Conosciuta la divinità che aveva inviato il prodigio si trattava di riconoscere più particolarmente il suo significato intimo, se il segno era favorevole o sfavorevole, cioè quali avvenimenti preannunziasse, ragione per cui appunto l'aruspicina è divenuta *ars divinatoria*. Primieramente si consideravano due dati di fatto: il punto del cielo onde era partito il prodigio ed il luogo della terra da esso toccato. Il colorito generale dell'interpretazione era cioè dato dalla determinazione della regione del *templum* donde era partito il colpo e dalla sua direzione all'andata e al ritorno (Lucret. 6, 86. Plin. n. h., 2, 142. 143), credendosi che il fulmine dopo aver toccato l'oggetto andasse a perdersi altrove, oppure ritornasse alla regione di partenza (Plin. n. h. ib.). Invero si sapeva che le otto regioni dell'est, della parte sinistra, davano un senso favorevole tanto più spiccato quanto più le regioni erano vicine al nord, e tanto meno quanto più si abbassavano al sud, ed egualmente le otto regioni occidentali della destra, ma in senso contrario (Plin. ib.; cfr. Cicer. de div. 2, 18. 19), che più terribili erano i fulmini che ritornavano alla regione di partenza (Plin. ib.) e più terribili ancora quelli diretti dall'ovest all'est, dalla regione funesta in lotta con quella felice. Dice infatti Cicerone (de div. 2, 35): « *fulmen sinistrum auspicium optimum habemus ad omnes res praeterquam ad comitia; quod quidem institutum reipublicae causa est, ut comitorum vel in iudiciis populi vel in iure legum vel in creandis magistratibus principes civitatis essent interpretes. At Ti. Gracchi litteris Scipio et Figulus consules quum augures iudicassent eos vitio creatos esse, magistratu se abdicaverunt* ». Ma poco dopo aggiunge: « *Nobis sinistra videntur, Graiis et barbaris dextra meliora. Quamquam haud ignoro quae bona sunt sinistra nos ducere etiam si dextra sunt. Sed certe nostri sinistrum nominaverunt externique dextrum, quia plerumque melius id videbatur* » (ib. 2, 40). Ecco quanta incertezza presso gli antichi riguardo ad un punto di primaria importanza, quanta confusione in tale dottrina nella quale nulla potè mai stabilirsi di fisso neppure dagli ingegni più acuti e più dotti nella materia. E ben si comprende quindi come ogni determinazione fosse in massima parte dovuta ad interpretazioni individuali, arbitrarie e dettate dall'opportunità sola alla previdenza ed all'acume del sacerdote chiamato a dare il responso.

Il significato generale del fulmine era dato secondariamente dal luogo ove esso cadeva, per cui potevansi distinguere: il *fulmen regale* quello cioè caduto nel foro o nel comizio e nei luoghi più insigni delle città libere dove si esercita la sovranità, il cui significato è minaccia di tirannide alla città (Sen. n. q. 1, 47); il fulmine caduto in un campo militare sulla tenda del duce che presagiva la disfatta dell'esercito e la morte del capo (Dionys. 9, 6); quello che colpiva le mura o le porte di una città significante grave pericolo per la sicurezza materiale di questa; quello che toccava una statua di divinità od un tempio per mostrare, secondo il carattere della divinità a cui questo o quella apparteneva, desiderio di altri onori, di altre are. Inoltre abbiamo i *Fulmina privata*, caduti cioè su abitazioni private e riguardanti solo gli abitanti della casa toccata, i quali, se l'individuo colpito sopravviveva, significavano onore, cioè venivano a dare nobiltà e fama da tramandarsi ai posteri; il fulmine che toccava una tomba a dimostrare che Giove estendeva la sua animosità contro l'individuo sepolto al di là della sua morte, e di esso voleva disperder persino le ceneri; se però il sepolcro era di un uomo grande e celebre il prodigio veniva interpretato come l'apoteosi suprema di quello i cui resti mortali venivano consumati completamente dal fuoco celeste; i *fulmina inferna* uscenti secondo gli Etruschi dalla terra, o che cadevano da vicinissimo a questa, come spiega Plinio (n. h. 2, 138) o secondo altri che provenivano da Saturno, i quali non lasciavano alcuna traccia, ma erano terribili ed esacrabili (?) (Sen. n. q. 2, 47); ed infine i *fulmina adterranea* (= atestanea, *attestanca* nei codici): « quae in cluso fiunt » prodigio singolare il quale per l'incertezza della dizione non si sa che cosa significasse (Sen. n. q. 2, 47) e neppure la ragione per cui altri traduce « fulmine caduto su di un bidental già consacrato da altro simile prodigio. »

Il significato del prodigio del fulmine oltrechè dalle circostanze suesposte dipendeva ancora da tante altre, diremo così, più intime, personali di colui al quale si credeva rivolgersi questa *manubia* divina; si comprende quindi che l'interpretazione variava per innumerevoli ragioni dipendenti dall'intenzione di colui che riceveva il prodigio, intenzione determinata dai suoi atti passati, presenti, futuri, dai suoi timori o speranze, dalle condizioni e materiali e di animo e di coscienza etc. Tutte queste circostanze doveva l'in-

terprete intimamente venire a conoscere per essere in grado di rispondere nel modo più ovvio, più naturale e verosimile. Possiamo immaginarci quale congerie di regole empiriche informasse la scienza degli indovini, quale senso profondo di opportunità guidasse questa gente in parte creduta, in parte derisa, ricercata sempre e che nei casi più disperati poteva inoltre ricorrere ad espedienti più o meno coperti ed arrischiati come quello di prorogare all'infinito l'avverarsi del fatto preannunziato dal prodigio, o di rivolgere al passato il suo significato. Tale scienza però nel lungo giro di tempo in cui fu studiata ed applicata nella religione a spiegare l'ignoto avvenire, a chiarire l'oscuro volere degli dei ebbe pure i suoi riformatori che si studiarono di porre un poco di ordine in così continuo aumentarsi arbitrario di regole empiriche. Di essi sono dagli antichi stessi ricordati con lode Giovanni di Lidia, Nigidio Figulo, Attalo e Cecina. Poco si sa della loro opera riformatrice, ma possiamo ben credere che se pure i loro sistemi vennero accettati e prevalsero, non potendo essi contemplare tutti gli infiniti casi vari ai quali si volle connettere questo segno, l'indovino ebbe sempre libero il campo di regolarsi secondo il suo proprio sapere ed i bisogni dell'arte sua. Dell'opera di questi riformatori e specialmente di Attalo e di Cecina abbiamo notizia solo frammentaria ed indiretta per opera di Seneca.

Attalo, fu un uomo egregio, secondo dice Seneca stesso che lo ebbe a maestro, ed eruditissimo nelle discipline degli Etruschi. Questi in luogo di quel caos di regole empiriche degli indovini toscani composte di distinzioni e di eccezioni compilò un insieme di dati raccolti dall'osservazione, secondo una divisione famigliare agli stoici. Egli così forma le seguenti categorie da applicarsi secondo i casi. Ci dice semplicemente che vi sono dei fulmini che ci riguardano ed altri che non significano cose di nostro interesse: come quelli che non sono veduti nè uditi, che cadono lungi dagli uomini, in alto mare, sulle montagne e nelle plaghe deserte (cfr. Sen. n. q. 2, 51). Fra i fulmini significativi ne abbiamo alcuni favorevoli, altri nefasti, altri nè favorevoli nè nefasti. Si annoverano fra questi ultimi quelli che significano mali inevitabili o evitabili o che possono diminuirsi o prorogarsi. I favorevoli apportano felicità duratura o caduca (Sen. id. 2, 50). Cecina è più prolisso, viene appunto da Seneca accusato di soverchia complicazione nelle sue dot-

trine. Secondo queste dei fulmini realmente fatidici possiamo comporre la seguente suddivisione più complessa: *Fulmina postulatoria* che esigono sacrifici tralasciati o la ripetizione di quelli fatti non secondo il rito (cfr. Fest. p. 245); *peremptalia* che annullano i segni di prodigi precedenti secondo la dottrina dei *peremptalia*, per cui doveva farsi una rigorosa inchiesta retrospettiva (Fest. p. 214, 245); *adtestata* che confermano gli avvertimenti precedenti (Fest. p. 289; Sen. n. q. 2, 49); *obruta* che colpiscono per la seconda volta gli oggetti già toccati e che non vennero colla *procuratio* espiati; *monitoria* che indicano ciò da cui uno deve guardarsi; *hospitalia* che invitano presso di noi Giove coi sacrifici; *auxiliaria* i quali invocati vengono pel bene di chi li chiama.

Secondochè il fulmine si riferisca a un fatto passato, presente o futuro possiamo contenere in tre gruppi le specie suddette secondo la divisione stessa di Cecina riportata da Seneca (ib. 39, 40): Il *Fulmen consiliarium* riguardante l'avvenire, il quale viene prima del fatto per dissuadere da esso o spingere all'azione colui che vi pensa (cfr. Amm. Marc. 23, 5, 12); *auctoritalis* « ubi post rem factam venit quam bono futuram malove significet » riguardante il passato, che viene quindi dopo il fatto per approvarlo o disapprovarlo; *status* « est ubi rebus quietis nec agentibus nec cogitantibus quicquam fulmen quidem intervenit et aut minatur aut promittit aut monet » viene cioè come un segno improvviso a turbare uno stato di tranquillità e d'incoscienza. Servio inoltre (ad Aen. 8, 429; cfr. 1, 230) dice il fulmine esser dotato di tre poteri o significati: è ostentatorio, è perentorio, è presago. Il primo di essi producendo tutti i suoi effetti nel momento del colpo non ha altro scopo che di ispirare agli uomini il sentimento del terrore e quindi del riguardo e non ha bisogno di interpretazione.

Quanto poi alla durata dell'efficacia del prodigio sono da distinguersi il *Fulmen deprecaneum* cioè quello la cui minaccia veniva stornata dalle preghiere, l'effetto era nullo; il *Fulmen prorogativum* (Sen. quaest. 2, 47) la cui minaccia di male o la promessa di bene potevano essere aggiornati ma non mai annullati: così tale era ad es. il *fulmen publicum* o *regale*, caduto colà dove si esercita la sovranità popolare o personale, il quale poteva aggiornarsi sino di 30 anni (Senec. q. n. 2, 48) a meno che non si trattasse della deduzione di una città; laddove i *fulmina privata*

(Senec. ib.) non aggiornavano se non di 10 anni gli effetti. Infine i *Fulmina perpetua*, (Senec., ib. 2, 47); « in totam vitam fatidica » (Plin. 2, 139); « quorum significatio in totam pertinet vitam, nec unam rem denuntiat sed contextum rerum per omnem deinceps aetatem futuram complectitur: haec sunt fulmina quae prima accepto patrimonio et novo hominis aut urbis statu fiant » (Sen. id. 2, 47). Eran dunque perpetui i *fulmina familiaria* i quali « prima fiunt familiam suam cuique indepto » (Plin. n. h. 2, 139) ed i *fulmina publica* quando trattavasi della deduzione di una città. — In ultimo si annoverano ancora i *fulmina finita* i cui effetti hanno durata limitata e precisa cioè « ad diem utique respondent » (Sen. ib. 2, 47).

Secondo gli effetti i fulmini si suddividono ancora in altri 3 gruppi principali i quali si ritrovano primieramente riuniti nelle mani di Giove, ma che poi si suddividono in categorie subordinate numerose, ricordate più o meno completamente dagli autori. Così Seneca (n. q. 2, 40) e Servio (ad Aen. 8, 429; 2, 649; 1, 230) distinguono il fulmine *quod terebrat* che buca gli oggetti senza romperli, *quod discutit* (disclinat) che li rompe con scoppio, *quod urit* (incendit) che li annerisce più o meno completamente aderendo agli oggetti. Quest'ultima categoria si suddivide in fulmini che realmente bruciano (*urere*), e in quelli che offuscano (*fuscare*); quelli che bruciano possono lasciar solo traccia del loro passaggio (*afflare*) (Sen. ib.), o bruciare senza fiamma l'oggetto colpito (*comburere*), o infiammarlo (*accendere*); i fulmini che anneriscono possono deteriorare il colore dell'oggetto (*decolorare*), o farlo completamente mutare (*colorare*) (id. 2, 41). Al tempo di Seneca erano ancora in uso tali sistemi in cui eran d'accordo ed Etruschi e filosofi: « haec adhuc Etruscis philosophisque communia sunt » (Sen. ib.). Servio (in Aen. 1, 43-44) ricorda un'altra serie di quattro fulmini che si dicevano rispettivamente *disiicentis*, *transfigens*, *corripiens*, *infigens* a seconda dell'effetto prodotto; infine Plinio ce ne dà un'ultima che consiste di fulmini « quae sicca veniunt non adurunt sed dissipant, quae umida non urunt sed infuscant, tertium est quod clarum vocant, mirificae maxime naturae, quod olia exhauriuntur intactis operimentis nulloque alio vestigio reliquo. Aurum et aes et argentum liquatur intus, sacculis ipsis nullo modo ambustis ac ne confuso quidem signo cerae ». Da non dimenticarsi poi quelli annoverati nella classificazione citata di Cecina cioè i *fulmina fallacia* che sotto ap-

parenza di bene apportano danni e mali, ed i *fulmina dentanea* inoffensivi sotto colore di pericolo.

3). *Exoratio-procuratio-espiazioni:*

Ai sacerdoti romani ed etruschi non incombeva soltanto il compito di studiare il fulmine nella sua essenza e nel suo significato o come dice Claudiano di capire: «... quid cum mortalibus aether Fulmineo velit igne loqui » (Bell. Goth 230 segg.), ma ancora tradurre del dio fulminatore la volontà mostrata a mezzo di questo prodigio, la sua manubria, e cooperare all'esecuzione di questo volere, ciò che poi non è altro se non un modo di espiazione del prodigio stesso: l'uomo per mezzo della sua condiscendenza al presunto volere del dio tenta propiziarselo o placarne le ire. Alcuna volta si impegnava come una specie di concorso fra i dotti di questa scienza occulta, ed al vincitore, cioè a colui che aveva palesato il significato *vero* del prodigio, il vero volere degli dei, il modo di espiazione che questi esigevano, si dava un premio: « Aedes Iovis clusa fulmine icta: cuius expiationem qui primus monstraverat Aemilius Potensis aruspex praemium tulit, ceteris celantibus, quod ipsis liberisque exitium portenderetur » (Iul. Obs. 44 = 104). Ma pagavano pure colla morte il peccato di non aver acccontentato i loro clienti (v. Aur. Gell. n. a. IV, 5 per la rimozione della statua di Orazio Coclite). Così vediamo che essi risolleivano le statue abbattute (cfr. Iul. Obs. 66 = 122; Aur. Gell. n. a. 4, 4) in altro luogo e con altra orientazione, essi rinvengono la statua del Dio Summano che dal fastigio del tempio Capitolino era stata scagliata nel Tevere e fanno ricostruire a questa divinità un proprio tempio nel Campo Marzio (Cic. de div. 1, 10; 2, 20); essi danno ragione della statua di Natta e del simulacro dei due gemelli percossi dal fulmine; cooperano alla costruzione del Campidoglio abbruciato sotto Vespasiano e preannunziano a Sulla, spiegandogli il significato di tale prodigio avvenuto durante l'assedio di Atene e del Pireo, la occupazione di questa città (Iul. Obs. 56, 20); essi infine indicano il modo di vera purificazione e di vera espiazione del prodigio avvenuto, cioè precì e sacrifici decretati caso per caso: pare più di frequente e di solito la *lustratio* (Iul. Obs. 63), più specialmente la *procuratio* vera e propria.

Le parole di Seneca (nat. quaest. 2, 33), interpretate sino ad oggi altrimenti, mi pare riassumano chiaramente tutta l'*ars fulgurum*

degli antichi e spieghino in modo esplicito questa terza operazione della exoratio. Egli dice: « ars fulminum in haec tria dividitur: quemadmodum exploremus, quemadmodum interpretemur, quemadmodum exoremus. Prima pars ad formulam pertinet, secunda ad divinationem, tertia ad propitiandos deos quos bono fulmine rogare oportet, malo deprecari, rogare ut promissa firment, deprecari ut remittant minas ». Spiegate le due prime operazioni ora veniamo alla terza.

Dall'insieme di notizie pervenuteci dall'antichità pare doversi riconoscere che i vari riti seguiti sono forse in tutto veramente sabino-latini. A Numa risale il rituale più antico per l'espiazione dei fulmini. Raccontano Ovidio (fasti 3, 327 segg.), Plutarco (Numa 15) e Arnobio (adv. nat. 5, 1 segg.), riferendo la notizia a fonti più antiche ed audate perdute, che un giorno Numa, pel suggerimento della ninfa Egeria, desiderando venire a conoscere con quali mezzi si potesse *fulgur procurare*, sorprese con inganno presso una fonte ove solevano dissetarsi, due Lari, Pico e Fauno, esperti di tutte le arti mediche e magiche, i quali, secondo il Wissowa (p. 174), sono semplicemente gli eroi di una favola sorta a similitudine di quella di Proteo nell'Odissea. Dopo averli fatti inebriare con bevande miste di miele e di vino, avutigli alla sua presenza, li costrinse a prezzo della loro libertà, ad insegnargli secondo gli uni, l'arte che egli desiderava conoscere, secondo altri ad attrarre giù Giove dal cielo per avere dal Dio in persona tale insegnamento. Infatti, secondo i loro suggerimenti, attratto sull'Aventino Giove, con astuzia eludendo le richieste di lui, Numa ottenne che per sempre di poi *cepis maenibus capillis* il fulmine fosse espriato. Questa è tutta la *procuratio fulminum* esclusivamente latina insegnata dai pontefici, i depositari dei *sacra* nazionali. Numa infatti stabili fra l'altro « ut idem pontifex edoceret quae prodigia fulminibus alioque quo visu missa inspicerentur atque curarentur, ad ea elicienda ex mentibus divinis Iovi Ilcio aram in Aventino dicavit » (Liv. 1, 20, 7). Tal modo di espiazione era ancora in uso ai tempi di Plutarco come egli stesso ci dice (Numa 15): « και τον επι τοις κεραυνοις εκδιδαξαι καθαριον, δε ποιειται μεχρι νυν δια κρομμυων και τριχων και μαινιδων. » Il significato della parola *procuratio* è *espiazione* come appare ancora più chiaramente da un passo di Seneca (ib. 2, 36):

« Agere nunc causam eorum volo qui procuranda existimant fulmina et expiationes non dubitant prodesse aliquando ad submovenda pericula, ad levanda, ad differenda » e da Festo (p. 245): « Procuraciones sacra appellantur, quae fulguritis locis, quo fulmina sunt coniecta, depellendorum malorum et procurandorum bonorum causa fiunt. » Ed egualmente l'intende Arnobio (adv. Gent. 5, 2). Il *piabile fulmen* per i latini non era invero una frase vuota di senso, ma un concetto a cui si ispirava tanta parte del culto.

Iuppiter Elicius.

Dalla *procuratio* pare vada dunque ben distinta la questione dell'*elicere* ed *exorare fulmen* che non ha nulla a che fare con quella, ma che sinora vi è stata connessa e confusa.

Fra gli autori a noi giunti Plinio pel primo (n. h. 2, 140) ci parla di un'antica magia dei primitivi antenati dei Romani per cui il fulmine veniva attratto o respinto, con queste parole: « Exstat annalium memoria sacris quibusdam et praecationibus vel cogi fulmina vel impetrari », e racconta in seguito la favola del mostro Volta ucciso dal fulmine attratto da Porsenna allorché la bestia devastava il territorio dei Volsinii. Anche Numa seppe tale arte, a cui Tullo Ostilio, avendolo abusato, in malo modo dovette la morte: « et ante cum a Numa saepius hoc factitatum in primo annalium suorum tradidit L. Piso gravis auctor, quod imitatum parum rite Tullum Hostilium ictum fulmine.... Lucosque et aras et sacra habemus interque Statores ac Tonantis ac Feretrius Elicium quoque accepim lovem ». Come si vede, qui Plinio riconnette l'epiteto *Elicius*, disceso giù, attratto, a questa antica creduta magia.

Servio nei suoi commentari alle Georgiche (6, 42) dice ancora: « Deprehendit praeterea rationem fulminum elicendorum et hominibus indicavit unde celestem ignem dicitur esse furatum [a Prometheo]. Nam quadam arte ab eodem monstrata supernus ignis eliciebatur, qui mortalibus profuit donec eo bene usi sunt; nam postea malo hominum usu in perniciem eorum versus est sicut in Livio (1, 31, 7) lectum est de Tullio Hostilio, qui eo igni exustus est cum omnibus suis. Numa vero Pompeilius impune eo usus est tantum in sacris deorum. Hinc est quod igne raptò ab iratis numinibus morbi hominibus dicuntur immissi. »

Trattasi qui di una credenza antica e che si riferisce ai più antichi tempi dell'epoca latino-romano, ed a me non consta che in alcun passo di autore giunto sino a noi vi sia più ricordo

che tale magica arte credessero possedere ancora gli aruspici etruschi o qualsiasi altro indovino dell'epoca: era già abbastanza per essi sapere sviscerare il significato occulto di tale prodigio quando fosse avvenuto. Qui v'ha luogo alla questione di Iuppiter Elicius a cui si riferiscono i passi riportati di Livio (1, 20, 7) e di Plinio (n. h. 2, 140): Plinio dice Iuppiter Elicius ab elicendis fulminibus, laddove Livio allarga la questione dicendo Elicius ab elicendis prodigiis. Essi ripetendo una tradizione che durò per tutta l'antichità, sono nel vero quando noi traduciamo *elicere* per invocare.

La forma dell'aggettivo *elicus*, passivo che deve esser tradotto: che è attratto, o meglio, invocato, applicato a Giove può ben darci idea del fulmine caduto dal cielo per invocazione, nel quale fulmine è scesa la divinità stessa: quindi Iuppiter Elicius non è altro se non Iuppiter fulgur, Iuppiter fulmen, il fulmine stesso; il culto di Iuppiter Elicius è quindi antico tanto quanto questo concetto che fu il primitivo presso ogni popolo riguardo l'avvenimento in questione, ed antichissima pure fu l'ara innalzata da Numa sull'Aventino (Liv. 1. c. Ovid. Fasti 3, 328. Varro l. 1. 5, 95) come, a prescindere da queste considerazioni, lo dimostrerebbe il pensiero degli antichi di attribuirlo al secondo re di Roma. Livio, Plinio ed i moderni che giustificarono Elicius *ab elicendis fulminibus* hanno dunque ragione, ricordando essi l'arte di Numa per cui i fulmini invocati si credeva venissero attratti. Allo stesso concetto si riconnette anche pel tempo a cui si riferisce l'altra notizia (di Servio ad Aen. 12 200): « apud maiores arae non incendebantur, sed ignem divinum precibus eliciebant qui incendebat altaria - fulmen sancit - sancire proprie est sanctum aliquid id est consecratum facere fuso sanguine hostiae ». Questo era ben l'arte di Numa della quale egli fece solo uso religioso. Quindi la teoria del Gilbert (Topogr. II 154) seguito dall'Aust (Roschers Lex. 2 p. 657 seg.) e dal Wissowa (p. 106) di riportare il vocabolo Elicius alla funzione dell'*elicere aquam* mi sembra non abbia buon fondamento perchè da tutte le fonti appare l'intimo rapporto tra l'Iuppiter Elicius ed i fulmini, laddove non ve ne ha alcuna che dia modo di riconnetterlo a questa funzione.

Bidental.

Fatta astrazione del rituale di Numa, del quale non sappiamo più nulla dalle fonti, nè per quali occasioni speciali servisse, ma

che era ancora in uso al tempo di Plutarco, la forma comune di espiazione, anche per questo come per gli altri prodigi, fu la *lustratio*, forse quando esso non poteva attribuirsi specificatamente una data persona o divinità, quando ne erano incerti o male conosciuti gli effetti ed il luogo dell'avvenimento. In due altri casi particolari abbiamo notizia di due speciali rituali di espiazione, cioè la consacrazione del *bidental* nel luogo preciso nel quale il suolo pubblico o privato era stato colpito dal fulmine, e il sacrificio che accompagnava lo sradicamento degli alberi colpiti.

Il luogo colpito dal fulmine era detto *fulguritum*, doveva esser sottratto all'uso profano, messo *extra commercium*, entrava nella categoria dei *loca religiosa*, di pertinenza della divinità, dove non si doveva porre piede umano e neppure lo sguardo: « fulguritum id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus quod eum deus sibi dicasse videbatur » (Festus p. 92 cfr. Schol. Pers. 2, 26 e Non. p. 430; Artemid. Oneir. 2, 9: « ὁ κεραυνὸς τὰ μὲν ἄσημα τῶν χωρίων ἐπίσημα ποιεῖ διὰ τοὺς ἐνιδρυμένους βασιμῶς καὶ τὰς γενομένας ἐν αὐτοῖς θυσίας »). Si debbono tor via le vestigia, gli *ignes* del fuoco celeste, *condere fulmen* (Schol. Pers. 2, 26-8; Lucan. e Schol. Lucan. 1, 607; Iuven. 6, 587), gli indici materiali del suo passaggio: gli oggetti fulminati, le pietre del fuoco, simboli del fulmine: *fulmina transfigurata in lapides* (Schol. Pers. ib.), le *cerauniae* di cui parla Plinio (n. h. 37, 134) e di cui dura ancora l'antichissima credenza (cfr. Solin. 23, 9). Salmodiando a bassissima voce lugubri preghiere (Lucan. ib.) questi resti sono raccolti e sepolti insieme al cadavere dell'uomo colpito, sul luogo stesso del prodigio, giacchè l'uomo ucciso dal fulmine non veniva cremato, secondo l'uso, ma sepolto: « hominem ita exanimatum cremare fas non est, conid terra religio tradidit » (Plin. n. h. 2, 145 cfr. Quintil. decl. 274: « quo quis loco fulmine ictus fuerit eodem sepeliatur »). A quest'uomo venivano così a mancare le *iusta funera* (« homo si fulmine occisus est ei iusta nulla fieri oportet » (Festus p. 178) e questa sua tomba era e veniva considerata egualmente un *bidental*: « Etiam homo fulmine percussus eodem loco sub bidentalibus humana-tur » (Schol. Pers. 2, 27). Di questi *bidentalia* se ne ritrovò solo un esemplare da cui si poterono desumere almeno le forme essenziali: è il *bidental* trovato nella regione Macao in Roma.

Esso era costituito da una cassa grande, di grossi pezzi di travertino, costrutta ad una certa profondità dalla superficie del suolo, 15 palmi sotterra, senza fondo, con due pezzi di quella pietra posti ad angolo ottuso a formare il coperchio, coi fianchi pure fatti da due pezzi di travertino e con le due fronti finenti nella parte superiore in angolo ottuso. Di lunghezza la cassa misurava palmi romani 8, di larghezza 6, di altezza 4, ed era posata su di un fondo composto solidamente di sassi e calce. Sui limiti di questa cassa si innalzavano quattro muri come costituenti la gola di un camino il cui perimetro era grande tanto quanto la cassa, la quale non aveva di fuori alcun ornamento, ma presentava liscio il travertino, solo in una delle due fronti vi si leggeva: FVLGVR CONDITVM (C. VI, 215). È la vera tomba a fossa che ritrovasi ovunque sulla penisola e quindi una vera e propria sepoltura a 15 piedi di profondità, molto più di quanto bastasse a rendere inoffensivo il fulmine che, come dice Plinio (n. h. 2, 140), non può penetrare oltre 5 piedi sotterra. Tutta la così detta gola di camino sovrastante la cassa si ritrovò ripiena di terra, la quale certamente vi dovette esser caduta coll'andar del tempo. I testi infatti ci dicono che la cassa in origine era lasciata allo scoperto e che il *bidental* doveva essere circondato sopra terra da un riparo visibile, per la sua somiglianza sia col tempio di *Dius Fidius* rotondo ed aperto perchè vi si vedesse il cielo (Varro l. l. 5, 66), sia col famoso *puteal* del Foro romano, il *puteal Libonis* o *Scribonianum* (v. i denari della famiglia Aemilia Bab. 11 e Scribonia Bab. 8, 7), un pozzo di forma circolare come già notarono gli antichi, anch'esso consacrato là dove era caduto un fulmine, pel quale *foramine ... aperto coelum patet*. Infatti dice Festo coi supplementi molto incerti del Müller [« Scribonianum ap]pellatur antea ... atria [puteal quod fecit Scri]bonius cui negotium da[tum a Senatu fuerat ut] conquireret sacella att[acta; isque illud pro]curavit, quia in eo loco [attactum fulmine] sacellum ... fuit. Quod igno[verant contegere] ut quidam fulgur conditum. [Quod cum scitur, quia ne]fas est integri semper forami[ne ibi aper]to celum patet » (p. 332), e la stessa cosa ci lascia supporre la seguente iscrizione augustea trovata a Bracara Augusta se il supplemento è giusto anch'esso: *Conditum sub [divo ex iussu] Imp. Caesaris [Augusti Divi f.] patris patri[ae pontif. max.]* (C. II, 2421). Del resto questo si usò per quasi tutti i *loca religiosa*, e così logicamente doveva essere

per il *bidental* affinché venisse notato e quindi sfuggito. Il recinto sopra terra, puteal quadrato o rotondo, in qualche modo compiva la cosiddetta gola di camino a cui dava ragion d'essere ed inoltre portava la nota iscrizione, come ci dice lo Scoliaista di Lucano (1, 107): « colligitur enim fulmen et conditur, est autem in iisdem locis ubi F. S. C. videris scriptum », ed ancora quello di Persio (2, 27): « locus fulmine percussus ab haruspibus consecratus et muro lapideo cinctus vocabatur bidental » (cfr. ancora Schol. ad Iuv. 6, 587: « locum aggestione consecratum facit »; Sidon. Carm. 9, 189; « Nec quae fulmine Tuscus expiato Saeptum numina quaerit ad bidental »).

Il puteal Libonis o Scribonianum ci dà dunque un'idea di ciò che fosse questo *bidental*, idea che completeranno altri scavi ed altre scoperte sia in Roma sia altrove nelle regioni dello stato romano.

Di un secondo *bidental* rinvenuto ad Aquileia non abbiamo esatte notizie relative alla cosiddetta gola di camino ed al puteal che presumibilmente dovevano anche qui esistere. Resta invece al Museo di Aquileia la cassa, vero sarcofago di pietra costituito da due blocchi quadrati uniti in origine con quattro grappe di ferro. L'inferiore (m. 1,21 X 0,62 X 0,24) ha scavato in quasi tutta la sua lunghezza un incavo poco profondo e rettangolare, in modo da rappresentare la cavità di un vero e proprio sarcofago prescindendo solo dalla capacità minore. Il blocco, di eguali dimensioni, che forma il coperchio, ha sulla faccia superiore incisa in un angolo la parola FVLGUR (Gregorutti Archeogr. triest. N. S. VI p. 235 dove il disegno non è esatto; Maonica MOe. III p. 177. SI. n. 158).

Nel consacrare questo *bidental* o puteal si offriva a Giove il sacrificio di rito, consistente nell'immolazione di due *bidentes* o giovani pecore di due anni, donde il nome prima al sacrificio poi al luogo ed alla costruzione (Fronto de diff. vocab. p. 523 Keil; Festus 33; Schol. Pers. 2, 27). Per i primi i pontefici ebbero l'incarico di espiare il colpo di fulmine: « condi fulgura dicuntur quotiescumque pontifex dispersos ignes in unum redigit et quadam tacita ignorata prece locum aggestione consecratum facit » (Schol. Iuven. 6, 587 cfr. Lucan, 1, 607). Che anche i XV viri s. f. abbiano alcuna volta avuto parte nella procuratio dei fulmini non risulta dai testi. Il fatto che essi erano interrogati nel caso di prodigi per cui mancavano nella tradizione romana la spiegazione ed il rito (Liv. 21, 62, 6) li fa-

rebbe escludere; bisogna però tener conto che insieme coi libri sibillini erano conservati quelli della ninfa Begoe sull'arte dei fulmini; i pontefici potevano consultare al caso gli uni e gli altri ed incaricarsi quindi di obbedire ai loro cenni. Ben presto però pare che i Romani, vista la superiorità indiscutibile degli etruschi in quest'arte, preferissero lasciare ad essi l'occuparsi anche di questo rituale, e dovunque troviamo gli aruspici chiamati a Roma, i quali come studiano il prodigio avvenuto, e danno il responso così fanno la *procuratio* (cfr. Sidon. l. c. Schol. Pers. l. c.). Nello stesso modo inoltre per cui gli indovini toscani applicando i loro metodi ed i loro sistemi hanno sempre cura di sostituire agli dei del loro templum quelli dell'Olimpo romano e di adattarsi alle esigenze dei loro clienti, anche nella *procuratio* colla costruzione del *bidental* seguono un uso che può considerarsi romano, come lo dimostrano le dedichezioni del *bidental* a Iuppiter Dius ed a Summanus soltanto, l'intima connessione che con esso hanno i sacerdoti di Semo Sancus Dius Fidius appunto detti *bidentales*. Semo Sancus Dius Fidius è divinità nazionale italica, estrinsecazione, sdoppiamento di Iupiter Iurarius, da un epiteto del quale ebbe il nome; esso è la divinità della Fides e dei giuramenti che Giove sancisce col fulmine, è il custode del *bidental* che nasconde il fulmine caduto, è divinità, come Giove, della luce e del cielo, genio del fulmine, il cui tempio sul Quirinale è per questo scoperto (Varro l. c., Non. p. 494), la cui statua si venerava presso o dentro il tempio di Iuppiter Iurarius sull'isola Tiberina, ed al quale era sacra una specie di aquila, l'*avis sanqualis*. È però da notare che accanto a questi sacerdoti *bidentales* sono ancora i *fulguratores* come da Apuleio (de deo socrat. 7): « Tuscorum piacula, fulguratorum bidentalia » e da Nonio (p. 63): « fulguratores, ut extorum extipices et haruspices, ita hi fulgurum inspectores, Cato de moribus Claudii Neronis: haruspicem, fulguratorem siquis adducat ». Fossero questi o collaboratori etruschi degli aruspici o dipendenti dei *sacerdotes bidentales* non si può decidere per la deficienza di dati al proposito.

Resti che accennino ad altre tombe del fulmine oltre quelle descritte se ne trovarono pochi in tutto l'impero, ma diffusi vastamente, tanto da dimostrare che ovunque si estese questo rito religioso. Tutti questi resti sono costituiti dalle lastre di pietra o di marmo, forse una parte del *bidental*, colla nota iscrizione in

poche varianti. A questa iscrizione certamente i resti devono la loro ulteriore esistenza dopo la demolizione del monumento. E si trovarono: a Roma: *Summanum fulgur conditum* (C. VI, 30880).

- » *Fulgur Summani* C. VI 30879.
- » *Fulgur dium* » 30878.
- » *Fulgur conditum* » 30877.
- » *Fulgur Sum. condit.* » 206.

a Peltuinum: *Fulgur con[dil.]* NS. 1894 p. 270.

a Puteoli: *Fulgur condit.* C. X 1603.

a Vibo: *Fulgur dium* C. X 40.

a Opitergium: *De coelo tactum et conditum* C. V 1965.

a Epreodia: *Div. Fulgur conditum* C. V 6778.

a Tauromenium: *Fulgur conditum* C. X 6990.

a Catinae: *Fuicni?* = *Fulgur [conditum]* C. X 7015.

a Lugudunum: *Fulgur cond.* C. XIII 1785 su pietra piccola.

a Hunnum: *Fulgur divom* C. VII 561 del terzo secolo.

Le iscrizioni seguenti sono più importanti perchè, meno brevi, danno notizia di chi impartisce l'ordine di questa funzione; così ad Ostia sono gli edilici: C. XIV 245: [*Fulgur in fundo*] *Volusiano arb[ore ful]mine icta conditum est per aedilicios* in frammento di tavola marmorea. A Bracara Augusta nella Tarraconense per ordine dell'imperatore Augusto (c. a. 752) pontefice massimo: C. II 2421: *Conditum sub [divo ex iussu] Imp. Caesaris [Augusti Divif.] patris patri[ae pontif. max.]*. A Compsa è detto: *Ful(gur) cond(itum) p[ub]lice* (C. IX 1047). Da notarsi ancora C. XI 1024: *Sacrum publicum fulguris* che ricorda una espiazione del fulmine fatta dalle autorità comunali di Brixellium.

Un altro rito espiatorio veniva in uso quando erano stati colpiti dal fulmine gli alberi: *arbores fulguritae*; erano considerati funesti, gli struferctarii vi apportavano delle strues: « *struferctarios dicebant antiqui qui quaedam sacrificia ad arbores fulguritas faciebant, a ferto scilicet quodam sacrificii genere* » (Fest. p. 295). Se l'albero apparteneva ad un bosco sacro lo si radicava e lo si rimpiazzava con un rituale complicato (acta fr. Arv. 224; 7 Nov.): *Fratres Arval(es) in luc(o) d(eae) D(iae) via Camp(ana) apud lap(idem) (quintum) conv(enerunt) per C. Porc(ium) Priscum mag(istrum) et ibi imm(olaverunt), quod vi tempestat(is) ictu fulmin(is) arbor(es) sacr(i) l(uci) d(eae) D(iae) altac(ae) arduer(unt) ear(um)q(ue) arbor(um) eruendar(um) ferr(o)*

sendendar(um) adolendar(um) commolendar(um) item aliar(um) restituendar(um) causa operisq(ue) inchoandi aras temporal(es) sacr(as) d(eae) D(iae) reficiend(i) eius rei causa lustr(um) miss(um) suovetaurilib(us) maior(ibus); item aule aed(em) d(eae) D(iae) b(oves) f(eminas) a(uro) i(unctas) n(umero) II, item ad ar(as) tempor(ales) dis in(fra) s(sub) s(criptis): Ian(o) patr(i) ariet(es) II, Iovi verb(ices) II, Marti patri ult(ori) arietes n(umero) II, sive deo sive deae verb(eces) II, Iun(oni) d(eae) D(iae) ov(es) n(umero) II, Vergenib(us) di(is) ov(es) n(umero) IIIi fam(ulis) div(is) verb(eres) n(umero) II etc. Summa(no) pat(ri) verb(eces) atros II, etc.

Accanto alle denominazioni *Iuppiter fulgur, fulmen* e *fulgur fulmen*, sono da ricordarsi ancora le seguenti che principalmente ricorrono sulle iscrizioni:

C. XI 4172: Iovi Fulmini fulguri tonanti *Ruslius L. f. Aepio pont. ex s. c. dedicavit.*

C. III 3953: I. O. M. Fulminator. Ful(gurator.) *sacr. Fl. Verus Metrobalanus proc. Aug. n. praepos splendidissim. vect. ferr. per Asclepiadem arkarium stat. Lisc. v. s. l. m.*

C. VI 377: *Aram Iovi fulguratori ex precepto deorum Montensium Val. Crescentio pater deoru(m) omnium et Aur. Ex[u]perantius sacerdos Silvani cum fratribus et sororibu(s), dedicaverunt.*

C. V 2474: Iovi *Sacr. Fulminari T. Trebivius T. f.*

C. XI 3773: *Sacr(um) Iovi tonanti fulminanti.*

WISSOWA, Religion und Kultus der Römer. — BOUCHÉ LECLERQ, Divination IV. — DAREMBERG ET SAGLIO, Dictionnaire s. v. Fulmen. — PRELLER, Röm. Mythologie.

L. CESANO

FULMENTA. — Non nel senso di suola doppia, ma di sostegno in genere (Vitruv. 5. 1), si ha in due iscrizioni di Roma: C. VI 5532: *puteum [labrum cum ful]menteis it[em] IIII stratum ca[meram cum fornaci]bus, scallariu, ostium, hypa[ethrum]*

10237: *abacum cum basi, horologium, labrum cum fulmentis marmor(eis), putiale, crustas etc. etc.*

FULMINANS {
FULMINARIS { v. Fulmen.

FULMINATA (legio XII). — Il nome della legione appare nelle iscrizioni greche nella forma *κατανοφόρος* (BH. 1893 p. 35.

133. Athen. Mitth. 1897 p. 39. Ann. ép. 1893 n. 91 = 1898 n. 53 cf. CIAtt. III 626. Aegypt. Urk. I n. 272, 1) e in Xiphilinus (ex Dion. 71, 9), Eusebio (h. e. 5, 5), Zonara (12, 2), Cedreno (I p. 439 B), Nicephoro Call. (h. e. 4, 12), Constantino Porphy. (da themat.), negli Acta Polyeuclati. (Febr. II p. 650 Boll.) nella forma *καρανοβόλος*; esso è certamente dell'epoca augustea e si fonda su una falsificazione cristiana la notizia che il nome le sia venuto dal temporale che durante la guerra di M. Aurelio i soldati cristiani della legione avrebbero impetrato dal loro dio per la salvezza dell'esercito romano (v. le fonti in Harnack, Sitzungsber. der Berl. Ak. 1894 p. 836 segg. cf. Petersen Bl. 1894 p. 78 seg. RM. 1895 p. 453 seg.; Domaszewski, RhM. 1894 p. 612 seg.). *Fulminata* che si interpreta di solito siccome *colpita dal fulmine*, al che non corrisponde la traduzione greca, andrà intesa piuttosto siccome *avente il fulmine*, probabilmente per insegna (cf. *coronatus*, *στεφανηφόρος*, *palmatus*, *torquatus*).

Dopo le guerre civili i suoi veterani appaiono mandati specialmente a Patrae (C. III 504: *M. Coelio P. f. ve[t.] leg. XII Fulm.* 509: *L. Vibius C. f. Quir. vete. leg. XII Fulmi.* 7261: *L. Veirio L. f. Qui. Frontoni ve[t.] leg. XII Ful.* cf. l'iscrizione interpolata 6097: *C. Serenius Pa.... civ(is) Romanus et trib. militum leg. XII in Acaia*. Altre iscrizioni di veterani del principio dell'impero ricorrono ad Ateste (C. V 2502: *L. Collius Sex. f. Rom. leg. XII signifer.* 2520: *.... q. f. Rom. [leg]ion[e] XII*), Parma (C. XI 1058: *L. Vellidius C. f. veteranus leg. XII*), Venusia (C. IX 435: *C. Oppio T. f. Hor. leg. XII chort. prim. option.* etc.) cf. C. V 4377 (Brixia): *M. Valerio Sp. f. [Vi]ndici, mil. leg. XII [U]rbanus fratri. X* 3895 (Capua): *D. m. s. Q. Servili Vicari vete. leg. XII Ful.*

Il Borghesi crede che sul principio essa sia stata destinata alla Germania (v. le tegole incerte di Xanthen BRh. 223 q 7 e di Novesium BRh. 264 e cf. BRh. 803) e che essa sia stata mandata in Syria nel 58; il Pfitzner crede che essa sia stata prima in Egitto (cf. C. III 6597) e circa nel 18 trasferita in Syria; il Grotefend e lo Stille la collocano subito in Syria.

Certamente era tra le legioni sire quando nel 62 Caesennius Paetus iniziò la spedizione in Armenia (Tac. hist. 15, 6: « *copiis ita divisus, ut quarta [Scythica] et duodecima*

legiones addita quinta [Macedonica] quae recens e Moesia excita erat, simul Pontica et Galatarum Cappadocumque auxilia Paeto oboedirent, tertia et sexta et decuma legiones priorque Syriae miles apud Corbulonem manerent »). Colla legione quarta e colla dodicesima, della quale era legato Calavio Sabino, entrò Paetus in Armenia (7); dopo i primi risultati, tenne le due legioni separate, avendo nel suo accampamento la quarta. Senonchè i Parthi, impediti da Corbulo di invadere la Syria, in grande massa si accinsero ad invadere l'Armenia. Paetus richiama la nostra legione (10), ma per aver diviso i soldati è esposto a sconfitte (11). Spaventato, l'esercito impone al comandante di chiedere la pace (13) e vergognosamente cedette ai nemici, ritirandosi presso Corbulo, che veniva in aiuto (16). Paetus coi suoi svernò in Cappadocia (17). Le due legioni tornarono quindi in Syria (26: « *quarta et duodecuna legionibus, quae fortissimo quoque animo et ceteris exterritis parum habiles proelio videbantur, in Syriam translatis* »).

Quando venne al legato della Syria Cestio Gallo la notizia della rivolta degli Ebrei di Alessandria, raccolse un esercito per domarli; prese cioè seco in Antiochia tutta la legione XII con due mila soldati delle altre, sei coorti di fanti, quattro ale di cavalleria e contingenti del re (Ioseph. b. I. 2, 18, 9). Quando parte della milizia fu raccolta, Cestio mosse contro la forte città della Galilea Zabulone, che fu devastata e incendiata (ivi). Quindi parti per Cesarea, donde mandò una parte dei soldati ad occupare Iope, che fu presa e devastata coll'uccisione di tutti gli abitanti, come devastazioni furono fatte nella toparchia di Narbatene (10).

Gallo, legato della nostra legione, fu invece mandato in Galilea con un numero sufficiente di soldati: talune città lo accolsero benignamente. Ma i rivoltosi si raccolsero sul monte Asamon, donde riuscirono a uccidere circa duecento nemici; i Romani poterono però circondarli e salire sul monte e distruggerli completamente (11). Dopo di che egli tornò a Caesarea (2, 19, 1).

Cestio coll'esercito si recò allora ad Antipatris ed a Lydda, e quindi passando per Baethoron pose l'accampamento a Gabao, a cinquanta stadii da Gerusalemme (ivi). I Giudei, che erano riuniti nella città per la festa dei tabernacoli, assalirono i Romani e ne uccisero 510 e tutto l'esercito avrebbero messo in fuga, se Cestio non fosse venuto in aiuto

con i suoi cavalieri (2). I legati mandati ai Giudei furono da questi uccisi, per il che sorsero discordie tra questi stessi (3): onde Cestio con tutto l'esercito li assalì e li inseguì nella fuga sino a Gerusalemme. Qui egli pose l'accampamento a Scopus a sette stadii dalla città, devastando tutti i dintorni. Nel quarto giorno entrò in città, e incendiate Bezetha e Caenopolis e la piazza detta delle travi, pose l'accampamento di fronte all'aula regia: allora, dice Giuseppe, avrebbe potuto prendere le città ed evitare la lunga guerra (4). Invece, dopo sette giorni di assedio, se ne tornò a Scopus (5, 6) donde nel giorno dopo partì; inseguito dai nemici imbaldanziti, lasciando sulla strada ufficiali e soldati morti e molti bagagli, si rifugiò a Gabao. Qui restò due giorni e quindi, visto crescere il pericolo per il cresciuto numero dei nemici (7), abbandonò i bagagli, che non erano indispensabili, e si diresse a Bethoron (8). Lasciati qui quattrocento soldati e per nascondere la ritirata degli altri, abbandonate le macchine da guerra, scappò di notte dall'accampamento e arrivò in Syria avendo perduto cinque mila pedoni e 380 cavalieri (9).

Quando Tito ebbe dal padre l'incarico di finire la guerra giudaica, aggiunse la nostra legione alle tre di Vespasiano; ma, quantunque Giuseppe ci dica (5, 1, 6) che era segnalata per valore e ansiosa di vendicare la sconfitta toccata sotto Cestio, pure della sua opera in questa guerra null'altro sappiamo, se non che il primo aggrere da essa costruito per l'assalto di Gerusalemme distava circa venti cubiti da quello della legione V Macedonica (5, 11, 41), e che un suo primopilare ebbe i doni militari (C. III 2917: *Q. Raecio Q. f. Cl. Rufo p. p. leg. XII Fulm. treceuario donis don. ab imper. Vespasian. et Tito imp. bello Iud.*). Un altro ebbe i doni militari forse in questa guerra, perchè fu prete della coorte degli Iturei, tribuno prima della legione XII Fulminata, poi della III Cirenaica (Athen. Mitth. 1897 p. 39) vale a dire di corpi, che tutti vi presero parte: forse fu trasferito nella III Cirenaica, per premiarlo e mandarlo con questa in Alessandria. Alla fine della guerra si aggiunge che, in memoria della disfatta di Cestio essa non fu conservata in Syria, ma, anzichè a Raphanea, fu mandata a Melitene in Cappadocia (7, 1, 3).

In Cappadocia realmente la collocano anche Dione Cassio (55, 23) e la columella Maffeiana (C. VI 3492).

Siccome la legione di Melitene è ricordata nella Notitia dignit. (Or. 34, 14), da Xiphilino

(ex Dione 71, 9), Eusebio (h. e. 5, 5), Procopio (aed. 1, 7; 3, 4), Cedreno (I p. 439 B), Gregorio Nyss. (orat. II in XL Martyres) e negli acta Polyeucti (lat. Febr. II p. 650 Boll.). Cf. C. VIII 7079: *trib. milit. leg. XII Fulminatæ in Cappadocia.*

Vexillationes della legione sono ricordate ad Amorium in Frigia (C. III 353: *C. [S]alvio Ca[l]purniano mil[iti] leg. X[I] Fulm., dom[o] Priverno ex I[st]alia vexi[ll]atio leg. e]iusdem d. s. p. b. m.*), a Trapezus nel Ponto Cappadocico (C. III 6745: *[Nymph]h[is] sac[er]u] vex[ill]atio leg. X Fu[l.] sub cura Iul[i] Pacur. (centurionis) leg[ionis] e]iusdem*).

Dalle vicinanze del lago Trogetide viene l'iscrizione di un suo veterano beneficiario consolare (C. III 6800), da Ancyra in Galatia gli epitafi di un suo tribuno (C. III 6758) e di un suo centurione (266), dalla Cataonia una dedicazione ad Asclepio fatta da un suo centurione (BH. 1883 p. 133).

Non sembra probabile che abbia preso alcuna parte alla guerra marcomannica di M. Aurelio (v. sopra).

È falsa la glande Asculana C. I 660 (= EE. 6, 10): *L. XII Ful.* — In una gemma di origine incerta, di Vienna, forse orientale, si legge: *Legio XII* (C. III 12035, 3).

In una iscrizione (C. III 6758) porta l'epiteto di *c[erta] c[on]stans*.

Di suoi ufficiali conosciamo:

1. *Legati.*

Q. Caecilius Q. f. Arn. Marcellus Dentilianus, console nel 167 (EE. 7, 206).

Calavius Sabinus nel 62 (Tac. hist. 15, 7).

Gn. Papirius ... Gal. Aelianus Aemil[ianus] Tuscillus (?), forse il console del 184 C. II 2075.

P. Tullius Varronis fil. Stel. Varro, alla fine del primo secolo (C. XI 3003. 3004. 3366).

2. *Tribuni militum* (cf. C. IX 2456. X 7351. XII 1861?).

M. Aelius Aurelius Theon (C. XI 376) [legatus Augg. (Valeriani et Gallieni) C. III, 89-90].

C. Aelius P. fil. Quirina Domitianus, *ab imp. M. Aurelio equo publico ornato* (EE. 8, 368).

C. Aufidius C. fil. Quirina Maximus (in Cappadocia) (C. VIII 7079).

T. Flavius Varus Calvisianus Stratonici f. Quirina Hermocrates (BH. 1893 p. 35).

... f. Quir. Hiran ..., durante la guerra giudaica (Athen. Mitth. 1897 p. 39).

C. Julius C. f. ... Flavianus (Ann. ép. 1893 n. 94 = 1898 n. 53).

ex. Iulius Sex. f. Quir. Possessor, *adlectus in decurias ab ... imp. Antonino et Vero* (C. II 1180).

C. Iulius Quir. Pudens Q. f. domo Caesarea Maur. (C. III 6758).

C. Iulius C. f. cap ula, *quaestor Antonini Pii* (CIAtt. III 626).

M. Mittius M. f. Gal. Maternus (C. II 1726).

Passienus Rufus (Ann. ép. 1902 n. 252). [C. An. Pollienus Cn. f. (C. X 7349. 7350?)].

C. Porcius C. f. Quir. aturninus Iunior (C. VIII 1175).

Postumius A. f. Pap. Acilianus (C. II 2213).

[C. Severus Pa (C. III 6097?)].

3. *Principili*.

P. Anicius P. f. Ser. Maximus, al principio del primo secolo (C. III 6809).

A. Instuleius Tenax nel 65 (C. III 30).

Q. Petronius C. f. Pup. Modestus, *procurator* nel 987 102 nell' Hispania citerior (C. V 534).

Q. Raecius Q. f. Cl. Rufus, durante le guerra giudaica (C. III 2917).

M. Ulpus (C. III 10305).

4. *Centuriones*.

C. III 266. 2029. 3926. 6186. 6191. 6597. 6745. VIII 3001. BH. 1883 p. 133.

5. *Principales*.

Optio C. IX 435? — Beneficiarius consularis C. III 6800. — Signiferi C. III 414. V 2502. XII 685. — Speculator C. IX 7.

Veterani v. C. III 504. 509. 7261 (*Patrae*). 6800 (*ad lacus Trogitidem*). V 2520 (*Ateste*). 4377 (*Brixia*). X 3895 (*Capua*). XI 1058 (*Parma*). Aegypt. Urk. I n. 272, 1.

La patria di un soldato, Privernum, è ricordata in C. III 353.

GROTEFEND nella Pauly's Realencykl. s. v. *legio*. — PFITZNE, Geschichte der Kaiserlegionen p. 253 segg. — STILLE, Historia legionum p. 87 segg.

D. VAGLIERI

FULMINATOR. -- v. Fulmen.

FULVIA (Basilica). — v. Basilicata I p. 977.

FUNALIA. — « Funalia sunt, quae intra ceram sunt, dicta a funibus, quos ante usum papyri cera circumdatos habuere maiores: unde et funera dicuntur » (Isid., orig. 20, 10, 5 cf. Serv. ad Aen. I, 731 etc.). — Per la

concessione fatta a C. Duilio di essere preceduto dalla torcia (Liv. ep. 17 cf. Aur. Vict. v. ill. 38. Val. Max. 3, 5, 4. Cato ap. Cic. Cat. 13) v. il suo elogio C. VI 31611: [h]uic per[mi]sum est ut [ab e]pulis do[mum cum libici]ne e[st] funali rediret

L'istesso diritto spetta ai duoviri ed agli edili secondo la legge di Urso (C. II 5439 I 3, 23: *iisque II vir(is) aedilibusque dum eum magistratum habebunt, togas praetextas, funalia, cereos habere ius potestasque esto*).

FUNCTIO. — Nel significato di pagamento d'imposta (cf. Cod. Iust. 8, 54, 4; 10, 22, 3; 4, 49, 9. 13. Nov. Val. III, 3 pr.) ricorre forse nell'iscrizione di Thibilis (C. VIII 18909): *M. Herennio M. fil. Qu[ir.] ... ri, v(ira) e(gregio), procuratori Aug(ustorum) u(ostorum) ad su(ncl(ionem) fru(m)enti et res populi per tr(actum) utriusque Nunnidiae etc.*

FUNDA. — L'uso della fionda nell'esercito romano è ricordato nella parte dell'allocazione di Adriano rivolta agli *equites* della *cohors VI Commagenorum* (C. VIII 18042 Aa): *Difficile est, cohortales equites etiam per se placere, difficilium post alarem exercitationem non displicere; alia spatia campi, alius iaculantium numerus, frequens dextrator, cantabris densus, equorum forma armorum cultus pro stipendi modo. Verum vos fastidium calore vitastis, strenue faciendo quae fieri debebant; addidistis ut et lapides fundis mitteretis et missilibus confingeretis etc.* — Le ghiande missili iscritte v. nel volume sesto dell'Ephemeris epigraphica.

FUNDAMEN. — C. VIII 12245: *... porticu iactis fundaminib[us] renovata etc.*

FUNDAMENTUM. — Ricorre spesso nelle formule *a fundamentis facere* (C. VIII 1320 add. 9010); *extruere* (C. X 6811); *restituere* (C. X 846) etc. — Cf. inoltre:

C. I 603 (*lex aedis di Furfo*): *utei extrema [f]unda[menta]que lapide facta huiusque aedis ergo uteique etc.*

C. X 5838: *A. Hirtius A. f., M. Lollius C. f. ce(n)s(ores) fundamenta murosque af solo faciunda coeravere eidemque probavere. In terram fundamentum est pedes altum XXXIII, in terram ad idem exemplum quod supra terra[m] silici].* — 5839: *M. Lollius C. f., A. Hirtius A. f. ce(n)s(ores) funda(menta) faciunda coeravere eidemque probavere.* — 5840: *A. Hirtius A. f., M. Lollius C. f. ce(n)s(ores) fundamenta fornices faciunda coeravere eidemque probavere.* V. la nota del Mommsen.

C. II 5927: *pilas III et fundamentu(m) ex caement(o)*.

FUNDANII (lacus). — Stava a Roma ai piedi del Quirinale (Tac. hist. 3, 69). È ricordato in due iscrizioni: C. VI 1297: *L. Cornelio L. f. Sullae Felici dictatori vicus lacu Fund(anti) e 9854: M. Clodius Priscus redemptor a laco Fundani*.

FUNDANIUS. — C. VI 311: *Herculi Fundanio Ti. Claudius Habitus libens votum solvit*. Di un tempio di Ercole Fundanio si parla nella vita di Tacito 4: « vinum, quo libaturus Tacitus fuerat in templo Herculis Fundani, subito purpureum factum est ». Cf. Porphy. ad Hor. ep. 1, 1, 4: « Veianius nobilis gladiator post multas palmas consecratis Herculi Fundano armis suis in agellum se contulit ».

FUNDANUM (vinum). — È ricordato in anfore urbane (C. XV 4566 del 33 a. C.; 4567 del 25; 4568 del 24 d. C.; 4579) e in una pompeiana (C. IV 2552 del 25 d. C.). Cf. Plin. nat. hist. 14, 8, 5. Martial. 13, 113. Vitruv. 8, 3, 12. Strab. 5 p. 234. Athen. 1 p. 27 A.

FUNDI (Fondi). — C. X 6219-6299. — Città del Lazio, sulla via Appia tra Tarricina e Formiae (Hor. sat. 1, 5, 34. Strabo 5, 3, 6 fin. Tab. Peut. Rav. 4, 32. Itin. Anton. p. 108. 121, Hieros. p. 611. cf. Mela 2, 4, 9. Suet. Tib. 5; Galb. 4. 8. Sil. 8, 529. Ptolem. 3, 1, 63. Cic. de l. agr. 2, 25, 66. Dionys. 15, 6. Charis. p. 111 Keil). Dicesi che si sia resa volontariamente a Roma circa nel 422 ab u. c. e che ottenne la cittadinanza *sine iure suffragi*, fatto attribuito da Livio al 416 (8, 14). Nella guerra combattuta da Roma coi Privernati nel 425 caddero molti Fundani e lo stesso comandante di quelli Vitruvio Vacca era un Fundano; la città però poté liberarsi dalla compromissione (Liv. 8, 19). Ebbe il diritto di suffragio insieme coi Formiani mercè la legge Valeria del 566, dopo il qual tempo le opere pubbliche di Fundi dipesero dai censori di Roma (Liv. 11, 27, 11). Allora venne iscritta nella tribù Aemilia (Liv. 38, 36 cf. C. III 6195. VI 3884, 1, 35. X 6240. 6241. 6243. 6244. 6250. 6254. XII 4357); in una sola iscrizione (C. V 6881) appare la *Palatina* e in un'altra, dove forse invece di *Fund.* dovrà leggersi *Brund.* la *Maecia* (C. VI 3884, 4, 9). Che Roma vi abbia inviato un *praefectus* per la giurisdizione si vede oltre che da Festo (p.

127), anche dalla tessera ospitale, anteriore alla guerra sociale, C. I 532 = X 6231: [*conscriptes cose T. Fa... [praefecti et p]raefectura tot[a Fundi hospitium] facere quom Ti. Claudio? i]n eius fidem om[nes nos tradimus et] convenimus co[planus eum patronum] M. Claudio M. f. [co(n)s(olibus)]*]. Nel liber coloniarum p. 284 si legge: « Fundis oppidum muro ductum: iter populo non debetur: ager eius perennis(?) himitibus pro parte in ingeribus et in laciniis est adsignatus ». Per errore esso attribuisce l'assegnazione del terreno ai veterani di Augusto, per la città rimase municipio anche più tardi (Mommisen, H. 18 p. 179).

Magistrature. — Come Formiae (v. sopra p. 187) aveva alla testa tre *aediles* (6233. 6234. 6235. 6238. 6239. 6242 cf. 6228. 6232. 6241. 6243. XII 4357); solo ragioni poetiche indussero Orazio a porvi un pretore (sat. 1, 5, 34). *Aedilis quinquennalis* 6240. 6244 (?); *quinquennalis* 6236. XII 4357). — *Interrex* 6232. — *Quaestor alimentorum* 6243.

Cittadinanza e senato. — *Praefectura* 6231. — *Municipium* 6245. — *Civitas* 6226. — *Fundani* 6220. 6224. 6240. 6245. — *Ordo decurionum et populus* 6243. — *Senatus* 6233. 6234. 6235. 6238. 6239. 6242. — *Conscriptes* 6231. — *Decuriones* 6220. 6240.

Sacerdozii. — Sono ricordati soltanto *augures* 6236 6241.

Un *centurio* nativo di Fundi v. in C. V 6881, un *praefectus castrorum* C. III 6195, e tre urbanicari C. VI 2404. 3884 I 25, IV 9.

Il *procurator Formis Fundis Caietae* (C. VI 8583) dimostra che forse nell'età imperiale la maggior parte di quel tratto di costa apparteneva agli imperatori.

MOMMISEN, C. I. Lat. X p. 617.

FUNDUS. — Cf. *Ager*.

Concello. — Mentre *praedium* indica il fondo in genere, sia esso urbano o rurale (cfr. *praedium rusticum* nella tavola di Veleia), *ager* il fondo rustico senza gli edifici (Dig. 50, 16, 27: « ager est locus qui sine villa est »), e *area* il terreno da costruzioni nella città, *fundus* è il fondo rustico con gli edifici necessari per l'economia rurale e con gl'immobili (Dig. 50, 16, 211). Ma non ogni campo adatto all'economia rurale è un *fundus*; vi si deve aggiungere l'autonomia economica. Il fondo che non ha una propria economia e che serve ad un'altra, come p. e. il pascolo ed il bosco che appartengono ad un *fundus*, non è un *fundus*, ma una sua perti-

nenza (v. sotto). Si parla quindi di un *fundus cum saltu, silva* etc. (v. Tab. di Veleia). Un fonda non autonomo si chiama *locus* (v. sotto). Le definizioni in Varrone LL. 5, 37 (cfr. Ser. ad Georg. 2, 468), Festo s. v. e Isidoro Orig. 15, 3, 5 etc. non hanno nessun valore.

Fundus datus adsignatus. — Il *fundus* in origine nasce da ciò, che lo Stato cede al cittadino una parte del suo demanio in piena proprietà (*dare adsignare*). Coloro che ricevono la parcella (*sors*) formano di regola un comune (*colonia*), la loro zona una *universitas agrorum*, un *territorium*; dove non è dedotta contemporaneamente una colonia, si parla di *adsignatio viritana*, perchè in questo caso le parcelle non sono date ad una *universitas*, ma *viritim*.

Continuazione del nome. — Il *fundus* prende il nome dal gentilizio di colui al quale è stato assegnato, come *fundus Seianus*. Quest'è il *vocabulum fundi* (cf. Tavola di Veleia 6, 61: *Sallus ... Bitunias sive quo alio vocabulo sunt*. Feldm. p. 161, 25: «*vocabula villarum*». Dig. 30, 4). Il *fundus* conserva sempre il nome del primo proprietario, e se viene diviso, ogni pezzo ritiene lo stesso nome, sia che il *locus fundi* separato formi un nuovo *fundus* indipendente, sia che esso venga assorbito da un altro *fundus*. Nel catasto di Magnesia (Kern, Inschr. von M. 122) si trovano, uno dopo l'altro, quattro *χωγία (fundi)* Βάρις, sei *χωγία Ἀταραχιδανός*, quattro *χωγία Βαλας*. Ora, questa unione mostra, che i *χωγία* omonimi un tempo formavano un solo *χωγίον*. Altri esempi vedi più sotto: *Divisione del fundus.* Inoltre, un complesso di parecchi *fundi* porta i nomi di tutti quelli che lo costituiscono; così *fundus Cornelianus, Seianus, Baebianus*, indica che tre *fundi* già assegnati ad un Cornelius, ad un Seius ed a un Baebius sono stati riuniti integralmente o in parte.

Scopo di questa denominazione. — Questa denominazione particolareggiata può aver avuto soltanto lo scopo di poter ricorrere in ogni tempo al libro fondiario fatto a suo tempo sui fondi assegnati e al catasto che su di esso si fonda e poter stabilire quali imposte o altri pesi fossero passati col singolo *fundus* al complesso o alla parte. Dai documenti sulle parcelle alienate, in cui era indicato pure il *modus alienato* si poteva stabilire quali quote dell'originario dei *fundi* Cornelia-

no, Seiano e Bebiano il proprietario di detto complesso aveva acquistato e quindi quale quota dell'imposta fondiaria gli toccava.

Divisione unciale del fundus. — Mentre il complesso dei nomi indicava soltanto quali *fundi* costituivano il latifondo, non però quanta parte di ciascun *fundus* esso contenesse, per maggiore esattezza questa quota si indicava calcolandosi il *fundus* originario come unità, come «*asse*», e dicendosi di quante sue oncie la parcella fosse costituita. Così Dig. 6, 1, 8 si parla di *semis, quadrans* di un *fundus* (cf. «*fundum in assem vendere*» Dig. 20, 6, 9) e nei documenti del primo medio evo, p. e. nei papiri di Ravenna, si vende per regola ad *unciae fundi* e parte dell'oncia (sino a 1724 dell'oncia, 17288 di tutto il *fundus*), cioè p. e. *quattuor uncias fundi Baebiani, undecim uncias fundi Corneliani*. Ricorrendo soltanto da 1 a 11 oncie, l'*uncia (fundi Seiani)* non indica la misura del campo, l'oncia dell'*iugerum* (= 2400 m. q.), ma l'oncia = 179 del *fundus*. È chiaro che sta strana denominazione fatta secondo le quote del *fundus*, invece che secondo la misura assoluta in iugeri, ha uno scopo catastale. Il *fundus*, le cui quote vengono nominate, doveva essere quello esattamente indicato in catasto, altrimenti l'indicazione secondo quote sarebbe stata senza valore. Cf. Savigny, Vermischte Schriften I p. 94 seg. L'écrivain Mélanges de l'Ecole de Rome 1885). Il Marquardt (Staatsverw. 2, p. 50 n. 6) confonde l'*uncia fundi* con la misura, cioè l'*uncia iugeri*. Questa divisione onciale ricorre in due iscrizioni: C. VI 8401 (*quattuor uncias fundi Eucarpiani*) e C. II p. 466 n. 1.

Forse i nomi locali *Oncy* in francese, *Oncia* in italiano sono da derivarsi da *uncia*, ed anche il nome della città *Zons* sul Reno inferiore, deriva forse dalla stessa radice (v. Cramer, Rhein. Ortsnamen p. 113). Questo strano apprezzamento di un *fundus* non secondo la sua grandezza assoluta, ma come parte di un tutto catastale ricorre anche nelle due tavole alimentari (v. C. XI p. 221); qui però invece delle *unciae* si hanno *partes fundi (fundum Seianum pro parte dimidia et quarta et octava = 11712)*.

Secondo M. Weber (Agrargeschichte p. 88 seg.) l'uso di alienare il *fundus* secondo parti aliquote di un tutto precedente, dovrebbe ricordare l'originaria inalienabilità di esso. Ma ciò non si può dimostrare nel sistema agrario romano, ed è anche improbabile. L'indica-

zione delle quote deve aver avuto uno scopo pratico. È vero che non si può disconoscere una certa tendenza a conservare il *fundus* nella famiglia. A proposito di eredità di *fundi*, ricorre spesso la clausola che il *fundus* dopo la morte dell'erede deve restare nella famiglia: « ne *fundus* ex familia exeat » (cf. Dig. 31. 67, 5. 78, 11). Un tale possedimento familiare si chiama *fundus maternus, paternus* (Tav. Velleiate 3, 18; 5, 19; 4, 24). Che il *fundus* abbia conservato per tutti i tempi il suo primo nome, si vede pure dal passo di Geronimo (Chron. Abr. 1878) tolto da Svetonio: « a quo (L. Accio) et *fundus* Accianus iuxta Pisaurum dicitur quia illuc inter colonos fuerat ex urbe deductus ». Inoltre cf. C. III 6423: «... huius loci qui nunc Valianus a Festo dicitur aeternumque tenet per saecula nomen.

Nome. — D'ordinario il *fundus* è indicato aggiungendo al nome gentilizio la desinenza *-anus*; più di rado il nome è tolto dal cognome (p. e. *fundus Lucullanus*): cf. la tavola Velleiate, C. XI p. 227. Nel territorio gallico alla desinenza *-anus* è sostituita quella in *-acus*; il fondo di un Julius qui si chiama *fundus Iuliacus*, quello di un Florus, *Floriacus*.

Continuazione del nome in moderni nomi di città. — Dai fondi in *-anus* traggono il nome le città italiane in *-ano* (p. e. Bassano da *fundus Bassianus*), dai fondi in *-acus* i luoghi francesi Fleurac (*Floriacus*), Juillac (*Iuliacus*) etc. A nomi di persone con la desinenza *-inius*, comune nella Gallia, risalgono i nomi Savigny (*Sabiniacus*), Flavigny (*Flaviniacum*), e i nomi in *-ich* diffusi sul basso Reno: Uelpenich (*Ulpiniacum*), Firmenich (*Firminiacum*). Cf. sui nomi in *-acus* Fustel de Coulanges, La ville gallo-romaine (Institutions politiques de la France 3 p. 1 segg.), Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieu en France; sui nomi in *-ich*, Siebourg, Bonner Jahrbücher 105 pag. 81 segg.

La continuazione dei nomi di fondi romani nei nomi moderni di villaggi e di città, si spiega in questo modo, che il nome del *fundus* passò alla villa ad esso pertinente, e che alle ville maggiori successe il castello del signore feudale del medioevo, il quale a sua volta diè il suo nome al villaggio, la futura città; sviluppo questo che il Tomassetti ha seguito in modo perfetto nella campagna di Roma (Archivio della Società romana di Storia patria vol. 5 seg.). Già nell'antichità si ebbero comuni con tali nomi (Jordan. de b.

Goth. 53: *Bassiana Papponiae civitas*; Amm. Marcell. 28, 1, 5: *Sopiana Valeriae urbem*; Egiptius, Vita S. Sev. 3: la città *Faviana*; numerosi esempi negli itinerari e nelle Notitiae episcoporum dell'Africa). Son tutti villaggi feudali, castelli o città che da essi ebbero origine.

Più rara di quella tratta dal gentilizio del proprietario, è una *denominazione individuale* del *fundus*. Essa ricorre nella tavola di Velleia pei fondi preromani, non compresi dalla assegnazione, che con l'antico confine conservavano l'antico nome, per lo più i pascoli sui monti: *saltus Carucla, saltus Bittinia, saltus Blaesiola* etc. (v. C. XI p. 226 seg.). Nell'epoca imperiale posteriore questa denominazione è ordinaria. Così infatti si chiamano molti fondi del catasto di Volcei (C. X 402: *f. Agellus, f. Castra, Aquarica*) e altri ricordati in tarde fonti, come *Melanthis, villa Caesariana* (Amm. Marc. 31, 11, 1), il *suburbanum Hippocephalus* (Amm. Marc. 21, 15, 5), *villa Murocincla* (ib. 30, 10, 4). Inoltre: *saltus Burunitanus* (da una località indigena), *Villa Magna Variani Mappaliasiga* (nella lex Manciana) etc. Come per il fondo assegnato usuale è il nome tolto dall'assegnatario, del pari al latifondo non assegnato conviene un nome locale: quello accenna, come si è detto, al rapporto col catasto, questo all'autonomia fondiaria.

Anche nei fondi agrari dell'Oriente greco ricorrono nomi denominati alla romana, come p. e. un κλήρος Ἀφρικανός (*fundus Africanus*) nel papiro egiziano di Berlino n. 7923, e un χωρίον Ἀγριππιανός (il maschile indica un *fundus*), Ἀπριανός, Βεττιανός, Ἀταραχινός nel catasto di Magnesia (Kern, Inschr. von M. n. 122).

Genera fundorum. — Nei documenti relativi ad assegnazioni accanto ai fondi comuni vi sono ancora le seguenti specie (v. Feldmesser, II p. 387):

1). *Fundi excepti*. Feldm. I, 197: « excepti sunt fundi bene meritorum ut in totum privati iuris essent nec ullam coloniae munificentiam deberent et essent in solo populi Romani ». Tali sono dunque i beni assegnati a persone benemerite all'infuori del dominio della città, da confrontarsi coi latifondi (*saltus*). Un *fundus) Aens. exceptus* si trova nella carta Feldm. I fig. 197, da me dimostrata siccome la carta della centuriatio di Torino (Hermes, 1898, p. 554); nella fig. 184 si ha *fundus Seianus ... exceptus finibus suis*.

2). *Fundi concessi o redditi (veteri possessori)* sono i fondi lasciati agli antichi proprietari e risparmiati nella divisione (v. Feldm. II p. 388). La figura 185 in Feldm. I ha: *Faustiniani fundi ita ut fuerant concessi a Publio Scipione*, e nella carta della centuriatio di Torino ricorre anche un *f. concessus a P. Scipione*, su un'altra simile carta non ancora identificata (fig. 197 a) un *concessum Lucio Titio*...; come in questo caso, così anche in altri deve essere stato indicato anche il nome del possessore, non solo quello del concedente.

Secondo Feldm. I, 157 i fondi più grandi di questa specie sarebbero stati indicati siccome latifondi (... *redditum suum, latifundi*). La parola *latifundium* avrebbe avuto dunque anzitutto questa peculiare significazione; più tardi, indica, com'è noto, ogni grande possedimento, sia esso soggetto ad una città ovvero autonomo.

Fundi vectigales. — Se un comune dona in fitto la sua proprietà fondiaria in singoli poderi, l'*ager vectigales* consiste in *fundi* v. cf. Dig. 30, 71, 5 (*f. municipum vectigalis*); 21, 2, 66.

Il patrimonio imperiale si divide in *fundi rei privatae* (beni della Corona), *f. patrimoniales* (beni privati), *f. domus divinae* (beni per le spese della corte o lista civile in natura). Cf. His, Domänen der röm. Kaiserzeit.

Fundi limitanei sono i terreni assegnati ai soldati dei confini (limitanei) (cf. Cod. Iust. 11, 60; Kuhn, Städt. und bürg. Verfassung I p. 138).

Fundi limitrophii invece sono demanii il cui canone consisteva in una fornitura di grano ai castelli di confine (cf. His, op. cit. p. 78).

Fundi emphyteutici si chiamano i *f. patrimoniales* dati in enfiteusi (His, p. 70).

Fundi saltuenses sembra che siano stati dei *sallus*, grandi possedimenti imperiali (His, p. 71).

Fundi tamiaci (da ταμιεῖον fiscus) pare che indichino in generale la proprietà imperiale (His, p. 21 seg.).

Fundi templorum sono i beni dei templi confiscati dagli imperatori cristiani e attribuiti alla *res privata* (His, p. 35 seg.).

Fundi rei publicae sono i beni tolti ai comuni e assegnati alla *res privata* (His, p. 36 seg.).

Fundi agonothalici, il cui frutto serviva per gli agones le gare. (Cod. Iust. 11, 70, 5).

Nel diritto privato ha una grande importanza il *fundus dotalis*, che rappresenta la dote ed appartiene al marito durante il matrimonio. Esso è alienabile soltanto col consenso della moglie, e sciogliendosi quello, ritorna alla medesima.

Quanto alle categorie dei *fundus italicus, provincialis* etc. cf. *Ager*.

Oltre che col suo proprio nome, il *fundus* era indicato anche con quello del suo possessore del tempo, come *f. Cornelianus L. Sexli* (p. e. nell'iscrizione di acquedotto C. XI 3003). Il solo nome del possessore si ha nell'editto di Augusto sull'acquedotto di Venafro (C. X 4842): *in fundo qui L. Pompei M. f. Ter. Sullae est esse dicitur*, e C. XI 1947; il solo nome del fondo ricorre nella iscrizione catastale di Volcei (C. X 407). Mancano completamente dell'indicazione individuale l'*agellus superior* e l'*agellus inferior* del catasto di Volcei.

Territorium, pagus, vicini. — Nel catasto e nelle tavole alimentari oltre il nome del fondo e quello del possessore, sono ricordati: 1) il territorio relativo e il *pagus*, in cui giace il *fundus*; 2) due dei confinanti (*adfinēs*). Ulpianus de cens., Dig. 50, 15, 4: «forma censuali cavetur ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cuiusque (il nome del possessore era noto per la sua dichiarazione) et in qua civitate et in quo pago sit et quos duos vicinos proximos habeat ...». Nella tavola di Velleia: ... *f. Octavianum qui est in Placentino pago Herclano adfinibus Glitia Marcellina, Albio Prisco et populo*. Qui i confinanti raramente sono due, per lo più tre (v. C. XI p. 221); al contrario nella tavola dei Liguri Baebiani solo uno (C. IX p. 128). Inoltre C. II 5042: ... *f. Baianum qui est in agro qui Veneriensis vocatur pago Albensi... adfinēs fundo dicit L. Titium et L. Seium et populum*.

Ordinati secondo *pagi* sono i fondi nel catasto di Volcei (C. X 407): *Pago Paeliniano fundo C. Terenti Iunioris* si ha nella tessera paganica C. XI 1947.

Rapporto col pagus e col territorium. — Poiché i *pagi* sono una divisione puramente topografica del *territorium* (cf. Schulten, Die röm. Landgemeinden nel Philologus 53, p. 631 seg.), il *pago* serve bensì per identificare il *fundus*, ma questo nel rimanente non è per nulla sottoposto a quello. Un *fundus* può benissimo comprendere più *pagi*. Diverso è il rapporto del *fundus* col

territorium: ogni fondo è per diritto soggetto ad un territorio. Il territorio è una « *universitas fundorum* » (cf. Dig. 50, 16, 239, 8: « *territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis* »). Ma le eccezioni sono abbastanza numerose. Perfino dentro il *territorium* eranvi *fundi excepti*, cioè i fondi non soggetti alla città (v. sopra), e, dove le città mancavano, al posto del territorio urbano subentrava quello del latifondo, per cui è tecnico il nome *saltus*. I latifondi sono, come il territorio urbano, suddivisi in *fundi* (cf. *in fundo villae Mappaliasigae* della lex Manciana; Dig. 19, 1, 52: « a conductore saltus in quo idem fundus est »). Invece di *saltus* nei bassi tempi ricorre *possessio* o *massa* (cioè *fundorum*) cf. His, op. cit. p. 69. La *massa Paganicensis* comprende p. e. circa 35 *fundi* (His, op. cit. n. 1). Dal fatto però che un *saltus* comprende molti *fundi* non consegue la sua territorialità; vi sono anzi complessi di *fundi* che sono soggetti ad una città (His, p. 16). È bisogno caso per caso esaminare per sapere se un latifondo è o meno estraterritoriale. Per un latifondo africano l'autonomia è già di per sé probabile, perchè colà, specialmente nel sud, le città sono rare ed i *saltus* esistono ab antico; per l'Italia, ricca di città, è probabile che sia l'opposto. Cf. Schulten, Die röm. Grundherrschaften.

Siccome parte di un *territorium* il *fundus* spesso prende il nome dalla città: quindi Orazio parla dei suoi *Sabina* (*praedia*), Plinio dei *Tusci* (*fundi*); *fundus Sutrinus* si ha in Dig. 8, 3, 35.

Rapporto colla limitatio — I fondi assegnati non sono di regola più grandi di 20-50 iugeri (Feldm. II, 364); sicchè una *centuria*, la solita misura dell'assegnazione, contiene un determinato numero di *fundi*, quindi una centuria di 200 iugeri comprende tre parcelle di 66 2/3 o di 10 a 20 iugeri (Feldm. II, 367). Le centurie di 210 o 400 iugeri (Feldm. II, 352) provengono forse da ciò, che in esse meglio si comprendeva la misura delle parcelle. Se la misura di queste non si comprendeva nella centuria, p. e. se parcelle di 70 iugeri dovevano dividersi in centurie di 200 senza frazioni, la rimanenza del *modus* veniva assegnata in un'altra centuria; quindi nel caso su accennato due parcelle di 70 iugeri erano assegnate e 60 della terza in una centuria, 10 iugeri in un'altra (Feldm. II, 369). In questo caso vi erano due *fundi Seiani*. Se spesso, p. e. nelle tavole alimentari, ricorrono un *fundus Seianus maior*

e *minor* o *superior* e *inferior*, questo in parte si spiega da ciò che tali fondi furono assegnati ad un colono in diverse centurie.

Divisione di un fundus. — Del pari anche un possessore può distinguere due parcelle del suo fondo indicandole con *f. superior* e *inferior* etc., come è testimoniato in Dig. 31, 86, 1. All'una o all'altra divisione si debbono attribuire i *fundi Naeviani duo* che ricorrono più volte nelle tavole alimentari e ogni volta sono riuniti in una mano. Il Mommsen crede, è vero, (Hermes 19, 394), che vi si debba intendere fondi appartenenti a due diversi Naevii; ma sarebbe strano, se lo stesso possessore avesse acquistato il fondo di due Naevi.

La parcella di un *fundus* separata o non separata si chiama *locus*. Quindi la controversia per un tratto di confine si dice *controversia de loco*. Il *locus*, stabilendosi una propria amministrazione, può divenire *fundus* (p. e. se qualcuno della vigna di un suo podere fa un proprio *fundus*); d'altra parte un *fundus* attribuito ad un altro *fundus* può divenire *locus*. Cf. Dig. 50, 16, 60: « *locus est non fundus sed portio aliqua fundi. Fundus autem integrum aliquid est. Ceterum quaelibet portio fundi poterit fundus dici si iam hoc constituerimus nec non et fundus locus constitui potest, nam si alii adiunxerimus fundo locus fundi efficitur fundus quidem suos habet fines, locus vero latere potest quatenus determinetur* ». V. anche Dig. 8, 4, 6, 1.

Mentre *locus* indica tanto la parcella non limitata quanto la limitata e per lo più separata dal *fundus*, questa si chiama *pars, meris, regio, plaga* etc.: *vineam Caedicianam cum parte fundi Pompeiani* (C. X 114); *fundus cum meride, cum meridibus fundi* spesso nella tavola Velleiate (2, 14; 7, 17); « *fundus cum loco agri Nasulliani* (Tav. Vel. 4, 43); per *regio* cf. Dig. 8, 3, 23; 6, 1, 8; 10, 3, 7 (divisione del *fundus* in *regiones* in base all'*actio communi dividundo*); il possesso *regionibus divisus* è il contrapposto al possesso *pro indiviso* (Dig. 41, 1, 29; Cod. Iust. 3, 37, 3, 1); *agri plaga* Dig. 32, 41, 9; *fascia fundi* C. XII 6032 add.

Complesso di fundi. — Chi aggiunge al proprio *fundus* in parte o interamente un altro *fundus* collocato entro la stessa regione, aggiunge al nome del proprio quello del fondo acquistato, e propriamente i nomi vengono uniti senza copola: *fundus Cornelianus Baebianus Attianus*. Numerosi esempi di tali complessi ricorrono nelle tavole alimentari.

Dalla proporzione tra i complessi e i singoli fondi il Mommsen ha tratto delle conseguenze per la proporzione che passava tra il grande e il piccolo possesso (Hermes, 19: Die italische Bodenteilung und die Alimentartafeln). Siffatta combinazione presuppone che il complesso formi un organismo economico, un nuovo grande *fundus* (un *latifundium*), come è descritto in Feldm. p. 130, 12: « praeterea solent quidam complurium fundorum domini, ut fere fit, duos aut tres agros uni villae contribuere ». Chi invece possiede un *fundus Naevianus* in un angolo del territorio e acquista in un altro un *fundus Seianus*, non diviene perciò possessore di un *fundus Naevianus Seianus*. Per una tale combinazione, che indica l'unità dell'amministrazione dei fondi combinati, è da presupporre per regola la vicinanza o almeno una commoda comunicazione tra i due fondi (p. e. per una servitù di accesso). L'unità di un tale complesso appare chiaramente anche da ciò, che esso viene anche indicato con un solo nome, d'ordinario quello che sta in testa e forma il nucleo del complesso (Mommsen, op. cit. p. 397) v. Dig. 34, 5, 1: « cum universi possessio plurium praediorum sub appellatione fundi Naeviani... demonstraretur ». Inoltre, ad onta della pluralità delle parti, il complesso è considerato come singolare (*fundus Naevianus Seianus Altianus qui est in pigo...*); *fundi Naevianus Altianus* etc. è rarissimo (Tav. Vell. 4, 5; 5, 41 etc.). Ciò non impedisce, come è chiaro, che spesso anche dove deve ammettersi un'unica amministrazione, una tenuta composta di parecchi fondi sia detta *fundi* (*praedia*). Così Plinio parla dei suoi *Tusci* (*fundi*) e Orazio è *satis beatus unicus Sabinis* (= *praedia Sabina* o *fundi Sabini*). Questa indicazione era tanto più ovvia, in quanto che ambedue affittavano i fondi della loro tenuta a coloni.

Il nome per un complesso di fondi è *possessio*, più tardi *massa* (*fundorum*); in greco vi corrisponde *συγκτησις* (*χωρίων*). Nei castelli di Thera e Astypalaea sono registrate le *δεσποτίαι* (*possessiones*) coi loro *χωρία* (*fundi*). *Latifundium* è soltanto un termine generale, e non è usato per indicare una determinata tenuta (*latifundium Cornelianum*). Spesso tali complessi formano territori indipendenti (v. sopra).

Pertinenze del fundus. — Mentre l'unità di parecchi *fundi* dello stesso valore in un complesso è indicata mercè il parallelismo dei loro nomi, il nome di un fondo subordinato o della parte di un fondo specialmente di pascolo o di bosco, si aggiunge con *cum* al nome del fondo; ciò che esprime il concetto della pertinenza. Nella tavola Velleiate si ha: *fundus (sallus) cum fundo* (2, 53; 4, 42), *fundus cum colonia* o *coloniis* (1, 32; 2, 44; 70; 6, 40), *fundus cum meride* (2, 14; 7, 17 o *meridibus* (3, 2; 3, 8), *fundus cum meridibus omnibus et alluvionibus iunctis praediis supra scriptis* (6, 87), *fundus cum silvis* o *cum (silvis) communionibus* (1, 1; 86; 3, 57-68), *fundus cum Appenino Laevia* (4, 5), *fundus cum iure Appenini Areliaci et Caudalasci et communionibus* (5, 21), cioè con un pascolo sull'Appennino, *fundus cum casis* (1, 8; 11; 4, 51), *fundus cum colonia* (1, 32; 2, 44; 70; 6, 40). Le *casae* e le *coloniae* non sono naturalmente le fattorie esistenti sul fondo medesimo, giacché questi appartengono eo ipso ad esso, ma indicano una parcella estranea come *meris* etc. (cf. 4, 39: *cum silvis et casis et meridibus*; 4, 51: *cum casa et praediis*; *colonia* = *fundus* 1, 34; 42; 44; 96). Per *alluviones* è da intendere non solo il terreno già inondato, ma anche quello che in avvenire poteva essere aggiunto; cf. sulla questione giuridica Feldm. II p. 451.

Di tali pertinenze del *fundus* trattano anche i giuristi e gli agrimensori. Feldm. 48, 10 seg., 204, 1 seg. si parla di parcelle di bosco, che venivano assegnate in montagna a complemento dei fondi posti in pianura: ... « et sunt plerumque agri ut in Campania in Suesano culti qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas » (48, 17). Questo corrisponde al *fundus cum silvis, cum communionibus cum Appenino Laevia* delle Tavole alimentari. *Communiones* sono i *compascua communalia, communia*, dell'Italia (Feldm. II, 395; Weber, Agrargesch. p. 122), luoghi di pascolo, su cui i possessori di certi fondi hanno proprietà comune, quindi ciascuno ha un diritto collegato col *fundus* (*ius compascendi*, cf. *fundus cum iure Appenini Areliaci* della Tavola) e che si debbono distinguere tanto dai *pascua publica*, i pascoli comunali, appartenenti al comune, ma concessi in uso a tutti i cittadini, quanto dalle parcelle di bosco e pascolo accennate di sopra, appartenenti a singoli cittadini. I *communalia* sono indivisi come i *pascua publica* (*pro indiviso*) Feldm. p. 15) e in contrapposto colle *plagae silvarum determinatae*; ma, come appare nella Tavola alimentare, ciascun comproprietario può naturalmente obbligare pro sua parte il pascolo comune insieme col *fundus*; quindi,

...

qualora egli abbia diritti con altri nove, *pro parte decima*, cioè, se il pascolo comune vale 100,000 sesterzi, il valore del suo *fundus* aumenta di 10,000 sesterzi (cf. Dernburg, Pandekten 3 ed. I, 455). cf. nei Digesti: 32, 93: «fundus cum silvis»; 32, 92 pr.: «fundos ullum et illum cum casulis et custodibus omnium horum fundorum et cum his omnibus agris qui ad coniunctionem cuiusque eorum fundorum optigerint».

Fines fundi. — Siccome podere chiuso il *fundus* doveva essere limitato rispetto ai fondi vicini; ciò che spettava al proprietario. Il fondo assegnato non è per regola terminato in modo speciale, e sulla carta e sul libro contenente le sorti e i nomi dei coloni (v. sotto) era indicato soltanto il numero dei iugeri, il *modus*, dati a ciascuno, non la posizione del fondo, il *locus*. Augusto però fece limitare con pietre anche le singole sorti, non solo le centurie (Feldm. II p. 369). Lo stesso scopo si raggiunse rappresentandosi sulla carta i singoli *fundi* (..... «extrema linea unius cuiusque modum comprehendit»), come avvenne sotto Traiano in Pannonia (Feldm. 121, 11). Con una tale indicazione ufficiale dei limiti si decideva immediatamente una controversia di confini; ma qualora essa mancasse, i confini stabiliti dai privati non erano che un mezzo sussidiario, non una vera prova. I termini di confine dei fondi sono trattati ampiamente dagli agrimensori (Feldm. II p. 269). Essi si distinguono da quelli dei territorii e dei paesi per l'apparenza più modesta e per la grandezza. Esempi di cippi privati v. sotto *finitis*. Nella repubblica non si adoperavano pietre terminali, ma pali di legno, alberi, etc.

Anche entro il *fundus* poteva venir limitata una parte di esso, *locus fundi* (v. sopra): C. XII 6032 a add.: *Fines fasciae fundi Pacatiani*. *Fascia* è una striscia di prato (Du Cange, s. v. fascia).

La custodia dei confini contro eventuali violazioni di confinanti (Dig. 33, 7, 15, 2: «ne quid vicini aut agri aut fructuum occupet») spettava al *saltuarinus*; v. Dig. 7, 8, 16: «interest enim eius (saltuarii) fines praedii tueri»; 33, 7, 12, 4: «saltuarium eum demum contineri (instrumento fundi) qui fructuum servandorum causa paratus sit, eum non qui finium custodiendorum causa». Molto esattamente sono indicati i confini delle *casae* (= *fundi*) nelle cosiddette «casae litterarum» (Feldm. 310 seg.) cioè la spiegazione di carte di singoli *fundi* (v. più sotto).

Come il territorio della città e del pago, così anche il *fundus* era *lustrato* ogni anno. La processione solenne intorno al fondo, parallela all'*amburbium* e agli *ambarvalia*, significava anche una manifestazione dei confini del medesimo. Catone ci riferisce (de re rust. 141) la preghiera da dirsi nella *lustratio fundi* (cf. sulla lustrazione del *fundus* Wissowa, Religion d. Römer p. 130). C. V 5005: un *actor praediorum Tablinatium* dà un *tegurium* ed una somma per il *conlustrium fundi Veltiani: ut quotannis ... lustrantur ad id* (cioè presso il *tegurium*) *praedia Tablinatia adiectis sestertii ea condicione ut simul* (onde *conlustrium*) *lustrantur fundus Veltianus*.

Delle *controversiae agrorum* (Feldm. II p. 430 seg.) si riferiscono specialmente ai confini quelle: *de positione terminorum, de rigore, de fine, de loco* (cioè per la parte di terra che è contigua al confine, al *finitis*). L'*actio finium regundorum* ha lo stesso scopo; essa ci mostra la procedura più recente, in cui decideva il giudice ordinario, mentre la *controversia* era decisa sul posto da un arbitro o dall'agrimensore.

Elementi costitutivi del fundus. — La superficie limitata del suolo non basta a costituire il *fundus*. Esso dev'essere d'*ultimo diritto*, libero cioè da servitù e da pesi che ne pregiudichino il valore e l'economia; ed è questo che si appella *fundus optimus maximus*. *Optimus* significa che il *fundus* è di ottimo diritto, cioè libero da pesi; *maximus* che esso non è scemato nei suoi confini, che nessuna *pars fundi* (v. sopra) appartiene ad un altro. Comunemente *optimus maximus* significano lo stesso che libero da servitù (*tiber*). Cf. Dig. 50, 16, 126; 30, 69, 3. Che un *fundus* debba esser libero da pesi, ce lo dice Dig. 45, 1, 58: «fundus dari non intelligitur si usus fructus detrahatur». All'incontro Dig. 50, 16, 25: «recte enim dicimus eum fundum totum nostrum esse etiam cum usus fructus alienus est».

Come giuridicamente, così anche economicamente il *fundus* deve essere *optimus*, cioè fornito degli edifici destinati all'esercizio dell'azienda e di altri immobili: senza questi esso non è un vero *fundus*. Anzitutto è legata a questo la *villa*; cf. Dig. 50, 16, 211: «fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur», C. X 444: *fundum cum suis villis finibusque*. Un *fundus* che sia venduto senza la villa (Dig. 30, 81, 3) cessa di esser tale e diviene *locus*. Oltre alla villa

appartengono al fondo altri edifici dell'azienda e in genere tutti gli immobili (Dig. 50, 16, 115): « fundus est omne quidquid solo tenetur »; laddove l'inventario mobile, l'*instrumentum*, forma un oggetto giuridico distinto. Un *fundus* senza *instrumentum* rimane sempre *fundus*. V. Dig. 19, 1, 17 pr.: « fundi nihil est nisi quod terra tenetur »; 33, 7, 21: « cum fundus sine instrumento legatus sit, dolia, molae olivariae et praelum et quaecumque infixae inaedificataeque sunt fundi legato continentur, nulla autem ex his rebus quae moveri possunt ». Mentre normalmente la villa è una parte essenziale del fondo, in ville di lusso questo è un' *accessio villae* (Dig. 7, 4, 8; 89). Un tale fondo che serve solo a circondare la villa è detto *praedium voluptarium*.

Instrumentum fundi è tutto quanto di mobile serve all'esercizio dell'azienda cioè tanto gli animali e gli schiavi, quanto gli utensili (*instrumentum vocale, semivocale, mutum* (Varro, r. r. 1, 12): Sul concetto e l'estensione dell'*instrumentum* v. Dig. 7, 4, 8: « in instrumento fundi ea esse quae fructus quaerendi cogendi conservandi gratia parata sint; 7, 4, 12, 1: « quippe instrumentum est apparatus rerum diutius mansurarum sine quibus exerceri nequiret possessio ».

Anche le pertinenze su citate di pascolo e di bosco sono trattate dai giuristi sotto *instrumentum fundi*, se senza di esse l'esercizio del fondo si rende impossibile, quindi p. es. se il bestiame che si trova su di essa ne ha bisogno per pascolo (cf. Dig. 7, 4, 20, 7; 27, 5). A rigor di termine esse non appartengono però all'*instrumentum*, « quia fundus fundi instrumentum esse non potest » (Dig. 7, 4, 12, 11).

Oltre agli schiavi, appartengono, come è noto, all'*instrumentum fundi* nelle leggi del IV secolo anche i *Coloni* (in Dig. 50, 15, 4, 8: « si qui inquilinum (vel colonum) non fuerit professus l'aggiunta in parentesi ridà il nome posteriore). Noi sappiamo ora che i coloni legati alla gleba ricorrono già in epoca ellenistica nei demanii reali (Rostovzev nei Beitr. zur alten Gesch. 1, 295). Se nei demanii africani degl'imperatori romani si trova sotto *Commodo* un colonato, che, se non di diritto, almeno di fatto è legato alla gleba (*saltus Buruntanus*), ciò probabilmente si spiega così, che gl'imperatori assunsero nelle provincie greche, insieme coi demanii dei re greci, anche il colonato della gleba e a poco a poco l'estesero nel mondo romano.

Ma non si deve dimenticare, che c'era già qualcosa anche sul suolo romano, per cui si poteva arrivare a legare i coloni al suolo. Gli *scriptores rei rusticae* danno come ideale i coloni nati nel *fundus*; sicchè dovè presto essere un uso, che il figlio seguisse il padre nell'affitto. C. IX 3624 un colono si denomina dal fondo (*colonus fundi Tironiani*); il che veramente non si conviene che agli schiavi (C. IX 3675: *familia Tironianensis*). I *reliqua colonorum*, i debiti del colono, appartengono al fondo (Dig. 7, 4, 20, 1: « fundum cum suis vilicis et reliquis colonorum »); quindi essi dovevano contribuire a legare al fondo il colono indebitato (v. Fustel de Coulanges, *Quelques problèmes d'histoire* p. 1-185).

Prima che i coloni pare che siano stati legati al suolo gl'*inquilini*, una classe di persone non ancora spiegata (V. Seeck, *Untergang der ant. Welt* I, p. 578), avendosi nel frammento Dig. 30, 112, proveniente da Marciano (c. 230 d. Cristo): « si quis inquilinus sine praediis quibus adhaerent legaverit, inutile est legatum » e Ulpiano citando dalla forma censualis la frase: « si quis inquilinum (vel colonum) non fuerit professus » (Dig. 50, 15, 4, 10); col che si accorda il fatto che nelle iscrizioni catastali di Thera e di Astypalaea (v. più sotto) oltre al bestiame ed agli schiavi, si citano come *instrumentum* anche i *πάροικοι* (= *inquilini*).

L'*instrumentum* si dice in greco *ἐνθήκη*; così p. e. Dig. 32, 68, 3 e C. III 13569 lin. 38 (*entheca possessionis*).

Tutto quanto appartiene al *fundus* ne porta il nome. La villa appartenente al *fundus Seianus* si chiama *villa Seiana*. Lo stesso avviene quindi anche dei prodotti di esso: i vini del *fundus Faustianus* nell'ager Falernus si dicono *vina Faustianana* (Plin. nat. h. 14, 63) o *Falernum fundi Faustianiani* (C. XV, 4559), un'anfora *fundi Perseiani* v. Ann. dell'Ist. 1877 p. 137). È uso comune però di denominare il vino secondo il territorio: (*vinum Veientanum, Surrentinum* etc. (cf. C. XV 2), come del resto si indica il *fundus* stesso *Albanum* (*praedium*), *Sabini* (*fundi*) (v. sopra).

Oltre alle pertinenze composte di parcelle di pascolo o di bosco, appartengono al *fundus* spesso anche alcuni *diritti* (*iura praediorum*: Dig. 8, 6, 3 o *fundi*: Dig. 8, 2, 20), le cosiddette *servitutes praediorum rusticorum* (tit. Dig. 8, 3). Tale è il diritto spettante al proprietario, di adoperare il fondo di un estraneo, per lo più un vicino, sia per pas-

saggio (conduarvi gli animali, transitarvi con carri: *iter, actus, via*), sia per condotta di acqua o per uso parziale (p. es. pascolo). Poichè questi diritti non spettavano ad una persona, ma al fondo, sorsero le formole: *iter debetur fundo* (C. V 2548), *iter fundi Nepotiani* (C. IX 5086), *fundus fundo servit* (Dig. 30, 70, 1), *fundum fundo servum facere* (Dig. 8, 4, 6) e soltanto abusivamente una persona è indicata siccome proprietario della servitù: *iter Q. Critonit* (C. V 2574) se pur qui invece non va inteso un diritto personale, un *usus transeundi* (Dig. 33, 3, 6) (v. Dernburg, Pandekten 3. ed. 1, p. 605). Se il fondo, che ha la servitù, vien diviso, la servitù passa alle parti.

Il diritto di condurre l'acqua da un pubblico acquedotto poteva essere concesso ad un fondo come ad una persona: Dig. 43, 20, 1, 43: « et datur (ius aquae ducendae) interdum praediis, interdum personis ».

Pesi del fundus. — Un *fundus* può essere gravato o a favore di un altro *fundus* (v. sopra) o di una persona (p. es. per ipoteca) o nell'interesse dello Stato. Di quest'ultima specie sono i pesi, che nell'epoca post-costantiniana gravano sui *fundi decurionum, naviculariorum* etc. e passano ad altri col fondo. Si parla perciò di *fundi naviculariae functioni adscripti* (Cod. Iust. 11, 3, 3).

Molto largamente viene specificato l'estensione del concetto di *fundus* nei documenti del primo medioevo. Mentre la breviloquenza romana si accontenta di *optimus maximus* o di *cum villis et finibus suis* (C. X 444) e simili, nella tarda età si usa p. e.: « ... cum castello suo vel cum adiacentibus suis sive... cum manicipiis, colonis suis vel cum omni iure et proprietate eorum, cum casalibus atque appendicibus suis sive cum silvis, campis, pratis, pascuis, salictis ... puteis, fontibus ... limitibusque suis omnibus ». (Spangenberg. Tab. negotiorum p. 197, dell'anno 587).

Accesso al fundus. — Come la città e il villaggio, così anche il *fundus* ha bisogno della comunicazione col mondo esterno. Nell'assegnazione i fondi si stabilivano per modo, che possibilmente ciascuno di essi fosse accessibile da una delle vie pubbliche (*limites*), che dividevano la regione. Si usava di dividere le centurie o altre misure del terreno in zone, p. e. per sorti di 50 iugeri la centuria (200 iugeri) era divisa in quattro zone. Se nella tavola di Velleia nella maggior parte dei fondi è nominato tra i confinanti il *populus*, ciò dimostra che quelli stavano su terreno limitato

e che essi per regola confinavano con uno dei *limites* i quali come *viae publicae* (Feldm. II p. 349) erano accessibili al *populus*, cioè a tutti. Le *viae vicinales* sono del pari d'ordinario pubbliche (v. Feldm. 147, 2 e Dig. 43, 8, 2, 22, 23); si distinguono però dalle pubbliche perchè sono meno estese e perchè la loro manutenzione è a carico dei confinanti (v. Feldm. 146; Dig. 43, 8, 2, 22). Sembra essere stata norma di dividere le centurie in zone per mezzo di *viae vicinales*, in guisa che ogni *fundus* fosse accessibile da quattro parti (v. Feldm. 146, 6: « vicinales viae ... de publicis quae devertuntur in agros et saepe ipsae ad alteras publicas perveniunt », se qui le *viae publicae* sono da intendersi come *limites*). Se tali vie mancavano, si accedeva al proprio fondo dalla via pubblica per una *via privata*, il passaggio attraverso un terreno gravato della servitù itineris (*actus, viae*). (v. Dig. 23, 8, 22, 23: « viae privatae solum alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit »; Esempi epigrafici in Bruns, Fontes 6 ediz. p. 299). Questa via privata si deve distinguere dalla via privata nel vero senso della parola, che attraverso un terreno privato conduceva dalla via maestra alla villa relativa (§ 23 cit.).

Elenchi dei fundi. — Un elenco di tutti i *fundi* era necessario per la imposta fondiaria; ma se ne hanno soltanto del basso Impero, e propriamente: 1) il catasto del territorio di Volcei nella Lucania (C. X 407) parecchi catasti di comuni greci: Thera (CIG. Insul. 3, 343), Kos (R. Herzog, Koische Funde p. 55), Mytilene (CIG. Ins. 3 n. 76-78), Astypalaia (CIG. Ins. 3, n. 180), Tralles (BII. 4, 336), Magnesia (O. Kern, Inschr. von M. 122).

Il catasto di Volcei è ordinato secondo *pagi* (v. sopra); il numero innanzi al nome del *fundus* dovrebbe esser un rimando al libro fondiario, in cui ogni fondo era esattamente registrato e su cui riposava il catasto. Dopo il nome del fondo sta il numero dei *M(odii ?)* contenuti nel fondo. Con *M.* può essere indicata tanto la grandezza quanto anche il suo valore in unità d'imposta (*iuga*). In ogni *pagus* è sommato il numero dei *m.* contenuti in esso: *pagus Narano M. MCLXXXIII*.

Mentre in Volcei le singole possessioni sono indicate siccome un tutto, sia che contengano un fondo, sia più, nei catasti di Thera e di di Astypalaia sono nominati i singoli fondi (*χωρία*) delle *δεσποτείας* (*possessiones*). Dopo il nome del fondo sta a Mitilene il numero dei iugeri che esso contiene di campo,

vigna e olio. A Magnesia, Kos, Tralles e Astypalaea il numero dei *υγά* (*iuga*), delle unità d'imposta, a Thera ambedue (V. sull'apprezzamento delle singole classi di fondi secondo *iuga* Marquardt, Staatsverw. 2, p. 225). Col fondo è nominato anche l'inventario vivo relativo (bestiame, schiavi, inquilini) (a Thera e Astypalaea).

Il catasto era fatto in base alle dichiarazioni (*professiones*) dei singoli possessori. Come queste dovessero essere formulate, ci è detto da Ulpiano, Dig. 50, 15, 4: « ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cuiusque et in qua civitate et in quo pago sit », quindi le singole specie di terreno con l'indicazione della loro estensione e del valore; bisogna aggiungere l'inventario vivo e morto.

Una rappresentanza ufficiale geometrica (*forma*) eravi certo solo per le terre assegnate dallo Stato (v. Feldm. II p. 153); ma naturalmente ogni privato poteva fare per suo conto uno schizzo del suo podere. Sulla carta che rappresentava il territorio assegnato (v. su di essa Feldm. II p. 405) era di solito rappresentata la rete delle centurie, non quella dei singoli fondi, ovvero anche soltanto la misura assegnata. Un'eccezione si ha nei *fundi excepti e concessi* (cf. le carte fig. 197, 197 a). Le centurie erano indicate secondo cardini e decumani (C. K. II D. D. III) e nel libro censuario (*liber aeris, commentarii*; Feldm. II 405) presso ogni centuria stavano i nomi delle persone in esse stabilite e la misura (*modus*) della loro sorte (Feldm. 201, 3; 155, 11; 295, 5). È un'eccezione se sulla forma « non tantum modum quem adsignabat adscripsit aut notavit sed et extrema linea uniuscuiusque modum comprehendit » (Feldm. 121, 7 seg.), cioè se dentro la centuria era indicato tanto il *modus*, quanto il *locus*, la parcella concreta, come si vede nella carta di Arausio (C. XII 1244 e p. 824; Weber, Agrar. p. 284).

Carte speciali di singoli fondi naturalmente non mancavano. Le così dette *casae litterarum* (Feldm. 2 p. 406) sono descrizioni di singoli *fundi*, che erano indicati con lettere dell'alfabeto (*casae quae per A nomen habet*...). Esse servivano per iscopi scolastici. Secondo la descrizione lo scolare doveva fare lo schizzo, e secondo lo schizzo, la descrizione. Dal titolo (Feldm. p. 331, 10): « incipit et de casis litterarum montium in ped. V fac. pede uno », si potrebbe ammettere che gli schizzi erano fatti nella scala 1:5000. Io suppongo: ped(um)

V (= quinque milia) faciunt pede(m) uno (= unum).

Sinonimi. -- Identico a *fundus* è *praedium*, siccome si chiama il fondo quale oggetto di malleveria. *Ager* è veramente il *fundus sine villa* (v. sopra), ma si usa anche per il fondo fornito di tutto il necessario. Nelle tavole alimentari per *fundus* si ha *colonia* (c. *Magiana* Tab. Vel. 6, 39) ed anche *casa* (c. *Valeriana* ib. 6, 95), parola questa che divenne più tardi l'espressione comune (come *massa* invece di *possessio* per il complesso di *fundi*). V. His, Domänen p. 67; Schulten, Grundherrschaften p. 22. *Villa* è un sinonimo che di buon'ora viene in uso. L'indicazione del centro del *fundus* col nome dello stesso è analoga all'indicazione del centro di cantoni peregrini col nome del cantone; p. es. del centro della *gens Parisiorum* siccome *Parisii* (Parigi), della città dei Remi siccome *Remi* (Reims). Oltre che secondo la villa, nei tempi posteriori si indica spesso il *fundus* secondo altri edifici in esso esistenti; specialmente molti fondi prendono il nome dagli *horrea* e dalle *cellae*, le dispense (v. Grundherrschaft. p. 22). Si hanno pure i sinonimi *turris*, *vicus*, *praesidium* etc.

Come il nome *villa* passa al *fundus*, così nelle fonti più recenti ricorre l'opposto: Cod. Iust. 8, 10, 10: « épermittatur murali ambitu fundos proprios vallare ». Così Ammiano 29, 5, 25: « f. Gaionatis muro circumdatus valido »; 29, 5, 13: « clades fundi Petrensis excisi radicitus quem Salmaces in modum urbis extruxit ».

Possessioni più grandi, composte di parecchi *fundi* si chiamano *saltus*, *possessio*, più tardi *massa* (v. sopra).

MOMMSEN, Die italische Bodeneinteilung und die Alimentartafeln (Hermes, 19 p. 393 seg.); Zum röm. Bodenrecht (Hermes, 27 p. 79 seg.). — SCHULTEN, Die röm. Grundherrschaften, 1896. — HIS, Die Domänen der röm. Kaiserzeit, 1899. — SAVIGNY, Die Unciaiteilung des fundus (Verm. Schriften I n. 5). — LÉCRIVAIN, Le partage oncial du fundus (Mélanges de l'École de Rome 1895). — RUDORFF, Gromatiche Institutionen (Röm. Feldmesser II, p. 228 seg.). — HUBERT, in Daremberg-Saglio, Dictionnaire s. v. fundus.

A. SCHULTEN

FUNDUS FIERI. — Significa che uno Stato federato adotta una legge emanata per lo Stato romano. Gell. 16, 13, 6: « (municipes).... neque ulla p. R. lege adstrictinisi in quam populus eorum fundus factus esset ». Cic. pro Balb. 8, 20: « ut quum iussisset p. R. aliquid si id ascivissent socii populi ac Latini et si ea lex quam nos haberemus eadem

in populo aliquo tamquam in fundo resedisset, ut tum lege eadem is populus teneretur ». ib. 21: « ipsa denique (lege) Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent ». 8, 21: « Postremo haec vis est istius et iuris et verbi ut fundi populi beneficio nostro non suo iure fiant. Quum aliquid p. R. iussit id si est eiusmodi ut quibusdam populis sive foederatis sive liberis permittendum esse videatur ut statuant ipsi non de nostris sed de suis rebus, quo iure uti velint, tum utrum fundi facti sint an non quaerendum esse videtur; de nostra vero republica, de nostro imperio fundos fieri noluerunt ». Per deliberazioni del popolo Romano che i federati non potevano rifiutare, Cicerone intende soprattutto la concessione della cittadinanza a singoli individui del relativo Stato. Il suo avversario sosteneva invece che anche per ciò lo Stato straniero doveva divenire fundus. In generale perciò gli Stati federati avevano il diritto di respingere ogni nuova legge romana, laddove per i comuni di cittadini e di semicittadini la legge romana era obbligatoria eo ipso (v. Mommsen, Staatsrecht 3, 697).

Da *fundus fieri* gli Stati federati si chiamano presso Cicerone l. cit. 11, 27 *populi fundi*. Lo stesso significato deve avere *municipium fundanum* nella lex Iulia municipalis lin. 159: *quei lege permissus est fuit ut ei leges in municipio fundano daret sei quid is post h. l. rogatum ad eas leges (addiderit) municipis fundanos item teneto ut ei oporteret sei eae res ab eo tum quom primum leges eis municipibus dedit ad eas leges additae essent*. Questa legge fu emanata per i *municipia civium Romanorum*. La clausola si riferisce quindi a quegli Stati federati, che l'avevano adottata e perciò erano divenuti *fundi*. Questi dovevano essere legati ad eventuali aggiunte alla lex Iulia come alla legge stessa da loro adottata.

Egli è evidente che i *populi fundi*, i *municipia fundana* non si chiamano in quanto erano divenuti *fundi* per una legge qualsiasi, ma in quanto che essi potevano accettare o respingere una legge romana. *Fundani* sono adunque tutti gli Stati federati, che avevano questo diritto. Si deve quindi stabilire questa definizione: « *municipia fundana sunt ea, quibus licet in legem populi R. fundum fieri aut non fieri* ».

Come giunse la parola *fundus* ad avere questo significato? La spiegazione di Cicerone (l. cit. 8, 20) non soddisfa, come non appaga

Festo (p. 89): « *fundus dicitur populus esse rei quam alienat (?) hoc est auctor* (dove evidentemente in *alienat* abbiamo una parola corrotta); così è spiegato il senso, ma non l'espressione *fundus fieri in legem* (Gellius). Il Weber (Agrargeschichte p. 82) spiega *fundus fieri* nel senso di « accedere come compagno di diritto »; vede in *fundus* una compossessione di terreno e crede, che da ciò *fundus* abbia avuto il significato di socio nella proprietà, socio. Ma queste sono combinazioni senza nessuna base.

MOMMSEN, Staatsrecht 3 p. 693. 697.

A. SCHULTEN

FUNERATICIUM. — v. FUNUS.

FUNIS — Nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* (11, 3) sotto si legge: *pilorum ad fuem confectorum p. unom (denarios) decem*.

FUNUS. — Secondo Isidoro (Orig. 2, 2) e Servio (Ad. Aen. 1, 727; 5, 224; 11, 143) *funus* è da *funalibus*. I moderni hanno pensato al greco *φῶνός* o a un derivato dal « dha » (fr.), accendere, sacrificare (greco *ἄσθω*, latino *favilla*) e ad altre etimologie ancora, di cui nessuna è sicura. I Romani davano grande importanza a questa pompa, che era l'ultimo atto, il quale legava ancora, per dir così, il defunto ai suoi che rimanevano sulla terra; e ciò fin dai tempi più antichi. Questa importanza si spiega con quella che essi annettevano a non morire senza sepoltura. Il *funus* a Roma era uno dei *sacra gentilitia*. La testimonianza frequente degli scrittori, che ci parlano di questi *funera* e le numerose iscrizioni provano questa importanza e a Roma e fuori. Inoltre, la partecipazione numerosa della cittadinanza all'accompagnamento (cfr. Marquardt, Privat. p. 339 segg. cfr. C. 1 1422) mostra lo stretto legame tra il cittadino romano e lo Stato, il quale, come si vedrà, interveniva a volte direttamente ai funerali, quando decretava il *funus publicum*, per onorare cittadini che si erano resi benemeriti della patria o per altri motivi, come in caso di pubbliche calamità; o indirettamente con l'emanare leggi e disposizioni che regolavano queste cerimonie, come quando già nelle leggi delle XII Tavole (tav. 10), e poi con quelle suntuarie di Silla pensava a regolare il lusso soverchio che si era introdotto in queste pompe (cfr. Friedlaender, Sitteng. 3 p. 113 sg.). E si sa che, tra gli obblighi degli edili, vi era anche quello di sorvegliare l'esecuzione dei decreti e delle

leggi sui funerali. È incerto, benchè il Marquardt (loc. cit.) l'ammetta, se in tempi antichissimi i funerali si celebrassero di notte, al chiaror delle fiaccole, donde *funus*; ma mi pare poco probabile, se si pensa alla solennità che si dava ad essi, tanto più nel tempo in cui non dovevasi ritenere ancora come impuro il contatto con il morto, come avvenne in età più recente per effetto di dottrine venute dal di fuori (cfr. Amatucci, I funerali a Roma durante i primi cinque secoli). I *pauperes* e gli *impuberes* (*acerba funera*) però furono per lungo tempo sepolti di notte.

L'invito per la partecipazione a un solenne funerale avveniva con un pubblico bando, donde il nome di *indictivum funus* (cfr. Fest. ep. p. 106. Varro de L. 1, 5, 160; 7, 42. Suet. Caes. 84 e in Cic. de leg. 2, 24, 61; de prov. cons. 19, 45). Radunata la gente, il corteo veniva ordinato dai *dissignatores*: in capo andava un corpo musicale di *sititines* a cui seguivano le *praeficae*, donne che cantavano le nenie, ossia le lodi del morto, e dietro dansatori e mimi. La parte più splendida del funerale era però formata dal corteo delle immagini degli avi applicate come maschere a persone prezzolate, che precedevano la bara con le insegne dei gradi di coloro che esse rappresentavano. Si aggiungevano anche, come nel trionfo, i documenti delle gesta del morto; poi seguivano i lettori con i fasci abbassati, i portatori di fiaccole e finalmente appariva il cadavere giacente e scoperto, su un alto letto funebre oppure chiuso in una cassa che era dentro la bara: in questo secondo caso il morto era rappresentato da una figura di legno in piedi. La bara di solito era portata dai figli, dai parenti, dagli eredi e anche dagli schiavi liberati nel testamento, alle volte però su di un carro: nei funerali degl' imperatori era sorretta invece da magistrati e da senatori. Soltanto la povera gente era trasportata dai *vespillones*. Dietro la salma veniva il pubblico, uomini e donne, che ad alta voce mostravano il loro dolore, i figli, le figlie senza velo e con i capelli sciolti, i magistrati senza le insegne del loro grado. In quest'ordine si muoveva il corteo verso il foro, dove si fermava davanti ai rostri. La salma era allora deposta, tutto l'accompagnamento si disponeva in cerchio e si pronunziava la *laudatio funebris*. Trattandosi di un funerale privato tale cerimonia si faceva nell'atrio della casa. Dopo, il corteo, nello stesso ordine di prima, si avviava al luogo della sepoltura, che era fuori della città.

Una delle parti più importanti dei solenni funerali era la *laudatio funebris*, il cui uso è esposto ampiamente da Polibio (6, 52). Era costume del tutto romano e molto antico (Poblicola fa l'elogio di Bruto), costume privato, delle nobili famiglie, poichè è da escludersi che quella si facesse solo ai magistrati. Alla fine della repubblica era molto comune, tanto che è un'eccezione se qualcuno non l'ebbe. Esso poi fu esteso anche alle donne, ma non si sa in che tempo, forse quando si cominciò a concedere loro il *funus publicum*. Di solito la *laudatio* veniva recitata dal più prossimo parente, per eccezione da estranei. Gl'imperatori pronunziavano talora essi stessi gli elogi di persone che erano state loro a cuore, altre volte ne affidavano l'incarico a magistrati, incarico che si trova dato anche dal senato (Quint. inst. 3, 7, 2); ciò che doveva certamente avvenir sempre, nel caso di un funerale pubblico.

Il funerale era in generale fatto dalle famiglie e a proprie spese (cfr. C. VIII 4605). Naturalmente, quando esso era pubblico, è lo Stato che dava la somma necessaria: in altri casi era il *collegium* (cfr. C. VI 6221; III 1504; II 3214) a cui il morto era ascritto e, se si trattava di un soldato morto in servizio, erano i suoi compagni d'arme (*funus militare*). Sono rare però le iscrizioni che ci hanno lasciato memoria delle spese di un funerale sia pubblico che privato (cfr. C. II 1189, 3214, III 1504, V 4100, X 680, 688, 1019, 1024, XII, 732) e da esse non si può ricavarne l'ammontare. E queste non dovevano essere lievi, quando si pensa alla pompa che si usava, alla necessità di restringere con leggi questo soverchio lusso e al fatto, che talvolta, per onorare con un funerale degno uomini benemeriti, si dovettero fare collette fra cittadini. Probabilmente questo e l'importanza che davano i Romani a non morire senza sepoltura, furono la causa del sorgere dei collegi funeratici, così numerosi a Roma e fuori e così di frequente ricordati nelle iscrizioni (cfr. *Collegium*). Ciò che non poteva fare una persona, lo facevano parecchie, e così le esequie avevano sempre quella certa voluta solennità. Di questi collegi alcuni avevano un monumento comune, altri solo un luogo di sepoltura comune, altri sborsavano una data somma alla famiglia del defunto per le spese del funerale, alla quale somma avea diritto solo l'erede per testamento: chi moriva intestato avea il funerale direttamente dal suo collegio. La somma pagata per i funerali era detta *funeraticium* (cfr.

C. II 10322. XII 736). Di essa, benchè rammentata nelle iscrizioni, non si può determinare quale fosse la misura; il più delle volte si parla di funeraticio senz'altro. L'iscrizione C. XII 1911 parla di una *fraus funeris*: evidentemente si dovrà intendere *fraus funeraticii*. Delle spese del funerale rimaneva qualche cosa per quelle di sepoltura. Ne fanno fede le formale: *ex funere eius superfecit* (C. VI 10322), *funere eius posuerunt* (C. XII 732) e *funeraticio eius* (C. XII 736) [*ex su*] *perfluo funerari*. I *sodales* del collegio avevano l'obbligo di accompagnare il socio defunto, sotto pena di una multa per chi non lo facesse, come si ha ricordo nell'iscrizione C. XIV 2112 (cfr. EE. 5, 498), che è la legge di un collegio funeraticio costituito nell'anno 133 a Lanuvio. Di essa sono notevoli alcune altre disposizioni. Alla linea 22 è stabilito che chi, per sei mesi di seguito non avrà saldato la quota *eius ratio funeris non habebitur*. Chi muore *pariatus* ha per i suoi funerali 300 sesterzi, di cui 50 saranno divisi *ad rogus* (sic) *exequiari nomine*. Alla linea 26 si stabilisce che chi muore oltre il ventesimo miglio dal suo municipio *et nuntiatum fuerit, eo exire debebunt electi ex corpore nostro homines tres qui funeris eius curam agant*, i quali tre dovranno poi render conto delle spese fatte. È stabilito inoltre (col II lin. 2) che *si quis intestatus decesserit, is arbitrio quinq(uennalis) et populi funerabitur*, e inoltre che il servo appartenente a quel collegio, il cui corpo *a domino dominave eius iniquitate sepulturae datum non fuerit neque tabellas fecerit, ei funus imaginarium fiet*. Chi poi (lin. 5) per qualunque motivo *mortem sibi adsciverit, eius ratio funeris non habebitur*.

Funus publicum. — Non è raro il caso che quando il morto avesse occupato particolari dignità, o si fosse reso benemerito della sua colonia, del suo municipio, venisse onorato del *funus publicum*, con il funerale cioè a spese del comune e col diretto intervento di questo. Tale onore si conferiva in Roma pure ai re stranieri che morivano prigionieri in Italia, come nel caso di Siface e di Perseo, quantunque si tratti qui di un funerale decretato certamente a titolo di ospitalità. Come si vedrà or ora, nell'Impero fu spesso attribuito a persone di meriti molto incerti e anche a liberti. Quel frammento epigrafico (C. IX 5291 = I² p. 63 h), nel quale si volle vedere il ricordo di un funerale pubblico celebrato in Roma in persona di un provinciale, si è ora riconosciuta siccome parte dei fasti di Cuprae. Ma se per Roma mancano iscrizioni che rammentino una tale ono-

ranza, numerose sono invece quelle dei municipi, dove o è ricordato esplicitamente che il defunto ebbe il *funus publicum* o si ricava dal complesso degli onori attribuitigli. Sono patroni, edili, altri magistrati, figliuoli, che vengono onorati così per ricompensare i meriti dei loro padri, o donne per quelli dei loro mariti, oppure *ob eximium pudorem et admirabilem castitatem* » (C. X 1784).

Prima ancora che incominciassero l'uso del *funus publicum*, al quale lo Stato interveniva coi suoi magistrati, si ha il caso che il popolo, morto un cittadino benemerito e povero, a rendere il suo funerale degno di lui, tanto più, che nei tempi più antichi agli eredi dovevano mancare spesso i mezzi, faceva una colletta per provvedere alle spese necessarie, e questo dicevasi *funus collaticium*. Negli scrittori si ha memoria di casi di questo genere. Tale è quello di Poblícola (Amm. Marc. 14, 6, 11. Livio 2, 16. Val. Max. 101, 4, 1. Dionys. 5, 48. 3), Tale di Menenio Agrippa (cfr. Vollmer, op. cit. p. 324). Quando sia incominciato a Roma quest'uso, non è possibile stabilirlo: è notevole il fatto che in nessun *elogium* di uomini illustri del buon tempo della repubblica, di cui ci è rimasta ricordo, non venga nominato mai fra gli altri onori loro tributati, questo del funerale pubblico. E Cicerone (Philip. 9, 6, 14) rammenta che i « *maiores nostri statuas multis decreverunt, sepulcrum paucis* ». Col Vollmer anch'io credo che da queste parole si possa concludere che anche il *funus publicum* era stato da loro decretato a pochi. Ho ricordato sopra i « *funera publica* » dei re Siface e Perseo, notando che questi sono casi del tutto speciali, ben diversi dal *funus publicum*, come pure *funera publica* d'altro genere furono quelli decretati, non a titolo d'onore, ma in occasione di pubbliche calamità, come durante la pestilenza del 168. Appiano ricorda che Sulla ebbe tale funerale e probabilmente lo ebbe anche Cesare, benchè nessuna fonte letteraria lo dica esplicitamente. Molte concessioni di questa specie si hanno dall'anno 43 a. C. e più ancora dopo la battaglia di Mutina (Cic. Phil. 9. Dio Cass. 16, 51, 3; 46, 38, 2. Val. Max. 5, 2, 10. Vell. 2, 62). L'esempio più antico di *funus publicum* fuori di Roma, è quello di C. Lucilio sepolto a Napoli (Hier. ad Eus. chr. a Abr. 1914). L'uso si andò, dal tempo di Augusto estendendo a Roma e fuori. Laddove prima di Cesare pare che non fosse concesso alle donne, dopo l'ebbero anche queste, come si rileva dagli scrittori che ricordano tali funerali di

Livia, di Drusilla, di Poppea, e dalle iscrizioni (cfr. C. II 1089. 1130. 2021. 2345. 3370. III 3137. V 7483. IX 737. 1783. 2850. 6097. X 688. XII 4244. 4399 XIV 413).

Funus publicum in origine non dovè significare altro che le spese del funerale pagate dall'erario, specialmente nel caso sopra detto dei re stranieri morti in Italia e in quello di pubbliche calamità. Poscia, quando esso fu decretato a solo titolo di onore, si dovette incominciare a farlo con maggior apparato con l'intervento dell'ordine senatorio ed equestre, dei magistrati e dei soldati. E ciò probabilmente verso la fine della repubblica. Al tempo di Augusto lo Stato si assumeva anche l'incarico di tutte le cerimonie che accompagnavano la solennità, e propriamente se ne occupavano i questori. E allora al *funus pullium* andarono probabilmente uniti altri onori, come la concessione del *locus sepulturae* del *monumentum* e io credo sempre della *laudatio* come quella che si prestava meglio di tutto per far onore al defunto. Nelle iscrizioni non sempre essa è esplicitamente espressa; in molti casi si, specialmente in quelle di Spagna (C. II 1735. 1342. 3746. 1186. 2345 e in parecchie altre). L'esser più spesso taciuta, non mi pare possa significare, che non sia stata decretata. Si poteva però avere certamente la *laudatio publica* anche senza avere il *funus publicum* nei tempi più antichi almeno, chè l'uso di essa è assai anteriore. Il discorso era tenuto dai rostri, ciò che significa che la *laudatio* avea sempre luogo in una *contio*.

Talvolta lo Stato, la colonia, il municipio, concedevano il luogo per la sepoltura, o decretavano un monumento: in questi casi non si tratta di *funus publicum* ma semplicemente della concessione di qualcuno degli attributi, che di solito accompagnano quella di un tale funerale. In altri casi si trova la formola *funeris impensa publica*. Bisognerà distinguere qui? Si potrebbe pensare che in questo secondo caso lo Stato non facesse altro che pagare le spese del funerale, come lo proverebbe C. III 7366 (*Ordo locum sepulturam et impensam funeris decrevit*), quando invece si ha *funus publicum* oltre che rifare le spese, lo Stato prendesse parte attiva e diretta ai funerali. Sta il fatto però che nelle iscrizioni della Spagna, mentre non si trova mai *funus publicum*, si ha sempre *impensa funeris*, di solito seguito da quelle altre concessioni che pare accompagnassero sempre la concessione di quello. Io concluderei perciò che per queste iscrizioni *impensa funeris* è uguale a *funus*

publicum, laddove per le altre iscrizioni e in generale l'*impensa* erano una parte, la più importante forse del funerale pubblico. Una conferma di ciò potrebbero darla quelle iscrizioni in cui, dopo accennato alla concessione di un tale funerale, si conclude che o il padre o il marito della persona defunta *honore contentus, impensam remisit*. (cfr. p. e. C. X 1784). Il *funus publicum* a Roma veniva decretato dal senato (Dionys. 6, 96; 5, 48. Val. Max. 5, 9, 1 — 5, 2. 10 — Dio. Cass. 46, 51, 2. Tac. ann. 4 15. 6, 2 13. 2); nei municipii dall'ordine dei decurioni. Nei tempi posteriori gl'imperatori lo concessero d'iniziativa loro, ma quasi certamente ne dovevano chiedere prima l'autorizzazione al senato (cfr. Tac. ann. 3, 48). C. VI 31293: *Senatus auctor [e imp. Caes. Vespasiano] fratre [funus fieri] censuit..... [et censorium esse] censuit*, iscrizione molto importante, se la ricostruzione del Mommsen è giusta (cfr. BM. 1883 p. 224 n. 641), perchè darebbe anche la formola che si usava in simili casi.

Non si sa se vi erano disposizioni tassative che stabilissero a chi si dovesse concedere il funerale pubblico, come pare invece, che vi fossero per porre le statue (Cic. Phil. 9, 1, 3). Sono rimasti a noi decreti di concessione di *funus publicum* del senato romano e di quello dei municipii. Così in Cicerone Philip. 9, 7, dove propone il *funus p.* per Ser. Sulpicio Rufo. Nell'iscr. C. X 3903 del tempo di Augusto, in quella X 1784 del 187 d. C. e nella X 1588 del 3.^o o 4.^o sec. si ha certa memoria di tali decreti municipali. Nella prima di queste due iscrizioni è detto che *placere conscriptis [memoriam eius honestissimi] hisce honoribus decorari, ut e foro de tribunali funere per duoviros alterum amb[osve locato pro]latoque feratur vadimonisque eius diei dis[ferantur, ne per quas res possit esse impeditus] populus ne funus frequentet*. Il senato a Roma e l'ordine dei decurioni fuori, per richiesta di qualcuno (cfr. la sopra citata iscr. C. VI 31293) decreta adunque il *funus publicum* dopo che il presidente dell'assemblea ha fatto qualche parola dei meriti del defunto. Ai consoli e ai duoviri vien dato poi l'incarico di far eseguire la deliberazione, ed essi esercitano il loro mandato per mezzo dei questori, i quali così si occupano direttamente della cosa, dandola in appalto (*locare funera*), e prelevano le spese sull'erario dello Stato. Così Valerio Massimo (5, 1, 1) rammenta che il senato mandò un questore per il funerale del re Perseo. Dato l'appalto, il tutto veniva adempiuto dai *libitinarii*.

Benchè i funerali pubblici siano stati abbastanza numerosi, pure di descrizioni particolareggiate di essi non abbiamo se non nei funerali dei Cesari, celebrati con grande splendore e apparato. Svetonio (Caes. 84), Dione Cassio (44, 35-51) e Appiano (b. c. 2, 143-148) rammentano il funerale di Cesare. Augusto tenne molto alla pompa e fu largo nel concedere il *funus publicum* ai suoi congiunti e ai suoi amici, fra cui a Druso che fu trasportato a Roma dalla Germania (Carm. ad Liv. v. 167 e seg.) Egli dovette certamente introdurre modificazioni nelle cerimonie, accrescendone lo splendore, e non dimenticò di dare istruzioni scritte per i suoi funerali (Suet. Aug. 101. Dio Cass. epit. 56, 33), istruzioni che furono poi seguite nei funerali di altri imperatori, come in quelli di Tiberio e di Claudio. Il funerale allora vien detto *funus imperatorum*. Si ha poi il *funus censorium* rammentato da Tacito (ann. 4, 15) e da altri scrittori del tempo d'Augusto, che però nelle iscrizioni non è ricordato mai, eccettoché nella già citata (C. VI 31293), che è stata completata così: [*funus fieri censuit... [et censorium esse] censuit*]. Sta il fatto che da Tacito (hist. 4, 47) si sa che il personaggio a cui si riferisce l'iscrizione ebbe il *funus censorium*. È dubbio in che esso consista. Alcuni intendono un funerale pubblico fatto dal censore; ma tali funerali come si sa venivano fatti per mezzo dei consoli e dei duoviri. Il Marquardt pure non crede possibile ciò e, come il Mommsen (Staatsr. 1, 424) immagina che sia un *funus publicum* in cui il morto, o l'immagine di esso era rivestito della toga censoria. Era il più alto dei funerali pubblici, e l'uso dovette cominciare dal tempo di Augusto che fu sepolto con tale pompa (Tac. ann. 12, 69; 13, 2).

Dalla descrizione dei funerali di Augusto, di Tiberio, di Claudio e di altri si può con certezza dire quali erano gli onori che comprendeva il *funus publicum* nel tempo imperiale almeno, e nella sua forma più solenne. (cfr. Volmer op. cit. p. 337. e Daremberg-Saglio op. cit. p. 1407). E sono: l'esposizione del cadavere nel foro, la presenza dei soldati armati, dei magistrati e dei sacerdoti, il cadavere portato dai notabili della città, il discorso funebre, l'accensione del rogo per mano di un magistrato. Inoltre il senato, prendeva il lutto (Dio Cass. 56, 31, 2; Tac. ann. 5, 8) e decretava l'*iustitium*. Le formole, che indicano la concessione sono varie. Quella completa, nella quale, benchè si tacciano le parole *funus publicum* pure vi si comprendono i vari onori

che in tali casi venivano attribuiti, è questa: *huic ordo..... impensam funeris publicam, laudationem, locum sepulturae, statuum decrevit* (p. e. cfr. C. II 1735), che si trova più o meno completa nelle iscrizioni di Spagna.

Altre sono:

huic ordo.... locum sepulturae, impensam funeris publicam et omnes honores (p. e. C. II 4611).

decreto decurionum impensa funeris etc. (p. e. C. II 339).

decreto decurionum publice locus sep. funeris impensam munera tot (p. e. C. II 1189).

municipium impensam funeris exsequias decrevit (C. II 3151-3152).

res publica funus publicum decrevit (p. e. C. X 1784).

Mellarienses decrevere etc. (C. II 2345).

populus decreto decurionum etc. (C. II 1089).

funus publice datum est (C. III 3137).

funus locum publice (C. IX. 6097).

publice elatus est (C. III 3128).

publice elatus sepultusque est (C. III 3128).

ordo funus publicum decrevit (C. V 4441).

funere publico honoratus (C. V 4487).

funus ex d. dec. datum (C. IX 3835).

decuriones funere publico efferendum censuerunt (C. IX 1783).

placere conscriptis ut e foro de tribunali funere per duoviros feratur (C. X 3903).

senatus auctore.... funus fieri censuit et censorium esse censuit (?) (C. VI 31292).

funus C. I 1422. II 1107. 3214; III 1504. 2919. 14321. 14908. V 4100. VI 6221, 10322 VIII 4605; IX 737; X 680. 688. 1024. 3903; XII 286. 736; XIV. 2122.

Funus publicum C. I, 2 p. 634 (cfr. IX 5291); III 2919. 3055. 3127. 13820. V 337 4191. 4441. 4487. 7482. IX. 28. 46. 50. 57. 223. 1145. 1783. 2855. 3001. 3835. 6097; X 1784. 4761. 5583; XI. 1946. 3375. 3379. 4193; XII. 4106. 4244. 4399; XIII. 1129. 1645; XIV. 312. 321. 375. 413. 415. 3019. 3536; E. E. 7. 192; VI 31293.

Funeris impensa C. II. 339. 1065. 1089. 1098. 1130. 1184. 1186. 1189. 1263. 1322. 1650 1735. 2021. 2063. 2131. 2150. 2188. 2344. 2345. 3251. 3252. 3370. 3745. 3746. 4611. 5409; III 7366. VI. 13850.

Funus familiare: C. II 5439

Funus acerbum: C. III 14190.

Funeris fraus: C. XII 732. 1911.

Funeris ratio: C. XIV 2122 lin. 5. 22

Funus imaginarium: C. IV 2122.

Funeraticium C. XI 10322. XII 736; XII 732, 1911 (funeris fraus); XIV.

KIRCHMANN, De fun. Rom. lib. 4. — VOLLMER, De fun. publ. Romanorum in Jahrb. f. Phil. Suppl. XIX p. 321-364. — Id. Laud. funeb. Roman. histor. ibid. Suppl. XVIII p. 445-528. — SCHIASS, Die röm. Coll. fun. nach den Inschr. — AMATUCCI, I funerali a Roma dur. i primi cinque sec. — MARQUARDT, Privatleb. d. Röm. p. 339 segg.

A. DE VINCENTI

ANNUARIO D'ITALIA PER L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE

di LORETO PASQUALUCCI

Bibliotecario del Ministero degli affari Esteri

QUINTA EDIZIONE - 1903

—♦♦♦—
Illustra le condizioni economiche e finanziarie dell'Italia e degli altri Stati, partitamente i prodotti di esportazione e d'importazione, le condizioni dei singoli mercati, i prezzi di vendita, le tariffe di trasporto e di dogana, la Convenzione internazionale di Berna per i trasporti sulle Ferrovie e per gl'Imballaggi, le vie di comunicazione più brevi e meno dispendiose, gl'importatori, gli esportatori, gli usi commerciali ed i modi d'imballaggio di ciascuna piazza, e molte altre informazioni necessarie per chi si occupa di esportazione e d'importazione.

Il volume di 1400 pagine, in-8 grande, elegantemente rilegato in tela, L. 15.00, franco di porto in Italia; per l'estero spese postali in più. — *Amministrazione: Roma, Via Nomentana 27.*

DIZIONARIO EPIGRAFICO DI ANTICITÀ ROMANE

(DICTIONNAIRE ÉPIGRAPHIQUE D'ANTIQUITÉS ROMAINES)

PAR

HECTOR DE RUGGIERO

Professeur d'antiquités grecques et latines et d'épigraphie à l'Université de Rome

Ce dictionnaire que le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique en Italie a encouragé et que les savants italiens ainsi que les étrangers ont jugé si favorablement, se trouve désormais dans toutes les principales bibliothèques et académies scientifiques du monde.

Il est publié en fascicules de 32 pages à 2 colonnes, grand in-octavo. Chaque fascicule fr. 1,50.

Le I. volume est publié, le II et le III sont tout deux en cours de publication.

Bullettino dell'Istituto di diritto Romano

pubblicato per cura del segretario perpetuo VITTORIO SCIALOJA professore di diritto romano nella R. Università di Roma. L. PASQUALUCCI, EDITORE.

Pubblica gli atti dell'Istituto, nonchè studi e ricerche di diritto romano. Esce a liberi intervalli in fascicoli di 3 o 4 fogli di stampa, alla fine di ogni anno un volume di 320 pagine.

Prezzo di abbonamento per un anno Lire 15.

Riduzioni di prezzo agli abbonati che richiedono la raccolta completa, (1888-900, vol. I-XIII).

LE TERRE PUBBLICHE

E LA QUESTIONE SOCIALE

PER

ANTONIO RINALDI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Un grande volume in-8°, grande L. 10,00

SYLLOGE EPIGRAPHICA ORBIS ROMANI

CURA ET STUDIO

HECTORIS DE RUGGIERO

EDITA

L'ouvrage que nous publions sous le titre qu'on vient de lire a pour but de réunir en quelques volumes peu coûteux et faciles à manier, tout ce que l'antiquité nous a légué d'inscriptions romaines ou grecques méritant de fixer l'attention.

L'accueil qu'il a déjà reçu d'un public d'élite nous a prouvé qu'il arrivait à son heure et répondait à un besoin. L'épigraphie n'est plus, en effet, une science abstraite dont les seuls initiés comprennent l'intérêt. Bien peu d'érudits se dispensent d'y recourir pour leurs études du passé, parce que les inscriptions, personne n'en doute, constituent un guide sûr, dont on ne saurait s'affranchir sans s'exposer à des mécomptes.

Notre ouvrage, écrit en latin, sera divisé en quatre volumes. Comme on pourra s'en rendre compte par l'extrait d'autre part, les inscriptions sont données, dans chaque volume, non pas sous leur forme lapidaire, mais en caractères courants; elles sont de plus *développées*, c'est-à-dire sans abréviations d'aucune sorte, ce qui les met à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, la disposition typographique que nous avons adoptée permet du reste de reconstituer facilement le texte primitif, ainsi qu'il se présente sur la pierre ou sur tel autre objet qui l'a fourni.

Nous avons groupé les inscriptions par provinces; toutefois, lorsqu'une province fournissait un nombre d'inscriptions trop considérable, nous l'avons subdivisée en régions. Un exemple de cette subdivision est donné par l'un des volumes en cours de publication, dont nous reproduisons ci-après une partie du sommaire:

Inscriptiones regionis Italiae primae

a) Latii veteris

I. Inscriptiones sacrae. — II. Inscriptiones Augustorum domusque Augustae. — III. Inscriptiones magistratuum populi Romani. — IV. Inscriptiones apparitorum et servorum publicorum. — V. Fasti et tituli sacerdotum publicorum populi Romani. — VI. Latercula et tituli militum. — VII. Tituli officialium augustorum. — VIII. Tituli municipales. — IX. Tituli officialium et artificum. — X. Tituli ad ludos pertinentes. — XI. Inscriptiones sepulcrales. — XII. Inscriptiones variae. — XIII. Instrumenta. — XIV. Inscriptiones christianae.

b) Latii adiecti et Campaniae.

I. Inscriptiones sacrae etc.

Le *premier volume*, en préparation, sera consacré aux inscriptions de Rome.

Le *second volume*, en cours de publication et rédigé par M. le prof. **Dante Vaglieri**, comprendra toutes les inscriptions de l'Italie, Rome exceptée.

Le *troisième volume*, en cours de publication et rédigé par M. **Emile Espérandieu**, sera consacré aux provinces occidentales de l'Europe et à l'Afrique romaine.

Enfin, le *quatrième volume*, en préparation, contiendra les inscriptions des provinces orientales de l'Europe, de l'Égypte et de l'Asie.

Chaque volume formant un tout parfaitement indépendant du restant de la publication, se composera de 40 fascicules environ et sera pourvu de tables méthodiques.

Le prix du fascicule de 32 pages, grand in-8° à deux colonnes, est de 1^{fr}50 pour les abonnés à deux volumes au moins, et de fr 1,75 pour les abonnés à un seul volume.